



Sentenza n. 53/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Giuseppe VICANOLO Consigliere relatore

Paola LO GIUDICE Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 13644 del registro di Segreteria, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

- Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Terni, Piazzale Donegani n. 4 (c.f. 00871480158), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Alessandro Botto, Giacomo Testa e Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org, giacomotesta1@ordineavvocatiroma.org e antoniodarcangelo@ordineavvocatiroma.org;

- Manfred Kaufmann, nato a Baden (Austria) il 9 marzo 1962 e residente in Lussemburgo, 12 Rue Guillaume Schneider 2522 (c.f. KFMMFR62C09Z102K), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Alessandro Botto, Giacomo Testa e Antonio D'Arcangelo, con

domicilio digitale letto presso gli indirizzi pec sopra specificati;

- Luigi Antonio Martinese,, nato a Taurisano (LE) il 29 ottobre 1966 e residente in Battipaglia (SA), Via Salvator Rosa n. 150 (c.f. MRTLNT66R29L064W), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Lietta Calzoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9 ed Andrea Starace, con indirizzi pec *lietta.calzoni@avvocatiperugiapec.it* e *starace.andrea@ordavole.legalmail.it*.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 12 giugno 2024, con l'assistenza del segretario Paola Paternoster, il consigliere relatore Giuseppe Vicanolo, il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Enrico Amante, gli avv. Giacomo Testa e Antonio D'Arcangelo per i convenuti Treofan Italy S.r.l. e Manfred Kaufmann, e l'avv. Lietta Calzoni per il convenuto Luigi Antonio Martinese.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 13 dicembre 2023, ha convenuto in giudizio:

- Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Filippo Varazi (c.f. VRZFPP68S07L117Y), industria del polo chimico ternano produttrice di film di propilene per imballaggi ed etichette,

- Manfred Kaufmann, amministratore di fatto della menzionata società,

- Luigi Antonio Martinese, responsabile di progetto di ricerca, direttore dello stabilimento di Battipaglia ed amministratore delegato della predetta società,

per sentirli condannare al risarcimento di danni erariali pari a complessivi € 978.584,02 derivanti da contributi indebitamente percepiti a carico dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato italiano e dell'Inps, negli anni dal 2012 al 2021.

In particolare, i convenuti sono chiamati a rispondere, in via solidale e per l'intero, a titolo doloso, di due fattispecie illecite, la prima relativa ad una presunta frode comunitaria di finanziamenti concessi il 14 ottobre 2011 dal Ministero dell'università e della ricerca-MUR nell'ambito del programma operativo nazionale-P.O.N. ricerca e competitività 2007/2013, elargiti come contributi di scopo per lo sviluppo di un progetto di ricerca industriale presso lo stabilimento di Battipaglia nel periodo 2012/2014, che sono stati erogati a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR per l'importo di € 722.348,23 e sul Fondo di rotazione gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo di € 240.782,74; la seconda fattispecie riguarda la Treofan Italy S.r.l. e Manfred Kaufmann per una ipotesi di frode ai danni dell'Inps di Terni a causa della richiesta illecita di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria-CIGO per l'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, per l'importo di € 15.453,05, in carenza dei presupposti previsti dalla legge.

Le due vicende hanno formato oggetto di indagini di polizia giudiziaria sviluppate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Terni che, all'esito, ha informato sia l'autorità giudiziaria ordinaria che la Procura regionale della Corte dei conti. La Procura europea-sede di Roma ha attivato un procedimento penale avanti al

Tribunale di Milano (R.G.N.R. EPPO n. 54/2022) per l'ipotesi di frode comunitaria, mentre la Procura della Repubblica di Terni ha instaurato presso il Tribunale il procedimento (R.G.N.R. 379/2021) per truffa ai danni dello Stato.

La prima fattispecie oggetto del giudizio trae origine dalla pubblicazione il 18 gennaio 2010 di un invito del MUR a presentare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione finanziabili nel quadro del citato P.O.N. a favore delle regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Pertanto, nell'aprile 2010 Treofan Italy (allora, S.p.a.) ha partecipato ad un piano elaborato da cinque imprese co-proponenti che, per la quota assegnata a Treofan, prevedeva una ricerca scientifica per 'applicazione e riciclo di nuove poliolefine termoplastiche', finalizzata a migliorare le proprietà di barriera all'ossigeno ed all'anidride carbonica dei film di propilene per imballaggi alimentari, così da prolungare il tempo di immagazzinamento degli alimenti. Il MUR ha approvato il cofinanziamento alle spese preventivate da Treofan per oneri di personale, attrezzature e beni strumentali, spese generali ed altri costi di esercizio. Il disciplinare di concessione prevedeva regole specifiche di rendicontazione degli stati di avanzamento dei lavori-SAL ogni sei mesi, corredati da rapporti tecnici e resoconti dei costi sostenuti secondo moduli standard, per ciascun soggetto beneficiario. Treofan Italy ha presentato al MUR, tramite la società capofila Sapa S.r.l., i SAL del progetto di competenza, attuato tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014 da quattordici dipendenti nominalmente individuati dello

stabilimento di Battipaglia per un totale di 33.050 ore lavorative impegnate, documentate da ordini di servizio e da fogli di lavoro mensili (*timesheet*) recanti le presenze, le ore giornaliere, le assenze per ferie o permessi o trasferte, ed in calce le firme degli operai, del responsabile del progetto Luigi Antonio Martinese e del direttore amministrativo Roberto Mariani. Treofan Italy ha perciò riscosso il finanziamento del MUR in due *tranches*, la prima a titolo di anticipazione pari ad € 700.707,84 il 2 agosto 2012, la seconda a saldo di € 262.421,13 il 7 luglio 2020. Dalle indagini della Guardia di finanza è emerso che 127 fogli di lavoro mensili e 4 ordini di servizio recavano firme false o annotazioni di ore lavorate superiori a quelle realmente effettuate da sei dipendenti sentiti in atti, per un totale di 11.452 ore, vale a dire oltre un terzo del *budget* di 33.050 pianificate.

Oltre a queste anomalie, una seconda condotta illecita evidenziata dall'organo requirente riguardava il mancato rispetto da parte di Treofan Italy del requisito della 'stabile sede ed organizzazione' da mantenere in Campania almeno fino al quinto anno successivo alla conclusione della ricerca, invero fino al 31 dicembre 2019. In realtà, lo stabilimento Treofan di Battipaglia, a causa di decisioni strategiche della multinazionale indiana Jindal - che nel 2018 ha acquisito il controllo totalitario del gruppo Treofan -, è stato chiuso nel marzo 2019 ed ha cessato definitivamente di funzionare. Pertanto, il MUR con decreto del 26 febbraio 2020 ha disposto la revoca del finanziamento ed il contestuale recupero dell'anticipo di € 700.707,84, oltre agli interessi dovuti per legge e per contratto. A questo punto, il 20 marzo 2020

Treofan Italy ha inviato al MUR un'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela del decreto di revoca del finanziamento, redatta da uno studio legale esterno, in cui rappresentava che l'unità produttiva di Battipaglia era all'epoca perfettamente funzionante. Successivamente, Invitalia, il 14 aprile 2020, ha rilevato l'esistenza del requisito della stabile organizzazione ed il MUR ha disposto l'annullamento del decreto di revoca del finanziamento, autorizzando l'erogazione del saldo. Secondo la Procura regionale, le conclusioni a cui è pervenuto il MUR non sono condivisibili, perché fondate sull'assicurazione della continuità operativa dell'unità produttiva di Battipaglia, che invece era cessata a marzo 2019 per decisione dei vertici del gruppo Jindal.

Con riguardo alla cassa integrazione ordinaria per Covid-19, Treofan Italy ha inoltrato all'Inps di Terni domanda (il 14 settembre 2020) al fine di ottenere i sussidi con effetto retroattivo, dal 10 agosto al 10 ottobre 2020, per 9 settimane di sospensione dal lavoro di 96 operai e 45 impiegati. L'Inps ha autorizzato l'intervento il 2 ottobre 2020, disponendo che il pagamento fosse eseguito a cura dell'impresa alla fine di ogni periodo di retribuzione, per poi utilizzare l'importo delle integrazioni anticipate in detrazione ed a conguaglio dei contributi dovuti per i periodi successivi alla ripresa dell'attività, entro sei mesi.

Alla data del 29 gennaio 2021, Treofan Italy aveva fruito di € 15.453,05 di conguagli per 2.272 ore di C.I.G.O.- Covid precedentemente liquidate. A fronte di questa situazione, dalle indagini svolte è emerso che in realtà l'emergenza della pandemia non aveva causato una flessione dei livelli di produzione dei film di propilene per imballaggi,

ma l'esatto contrario, poiché si era registrato un aumento dei consumi di alimenti confezionati. Lo scenario è cambiato a metà anno, quando per direttive dei vertici del gruppo azionista tutti gli ordini di produzione sono stati trasferiti verso gli stabilimenti di Brindisi, Virton (Belgio), Neurkirchen (Germania) e Kerkrade (Olanda), al punto da provocare agli inizi di agosto 2020 il fermo macchine della fabbrica di Terni per mancanza di ordini. I conflitti sindacali e gli scioperi di quel periodo sfociavano nello scioglimento anticipato della società e nella messa in liquidazione il 6 novembre 2020.

Tenuto conto di questi fatti, in sede penale il GIP del Tribunale di Terni ordinava il 3 marzo 2021 il sequestro preventivo di conti bancari Treofan pari ad € 15.453,05. Analogamente, il GIP del Tribunale di Milano con decreto del 28 ottobre 2022 disponeva il sequestro di conti correnti, titoli e fondi d'investimento intestati alla società fino a concorrenza di € 233.347,11 ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Da parte sua, il Pubblico ministero contabile ha depositato l'atto di citazione con contestuale richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo ai sensi dell'art. 75 c.g.c. dei beni immobili di Treofan Italy e di Luigi Antonio Martinese, a tutela dei crediti oggetto del presente giudizio. Il Presidente di questa Sezione giurisdizionale, con decreto del 15 dicembre 2023, ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni immobili di Treofan Italy del valore catastale di € 244.026,00 e di Luigi Antonio Martinese per complessivi € 136.276,00. Il giudice designato con ordinanza 7 marzo 2024 n. 2 ha confermato il sequestro. Le parti interessate hanno proposto reclamo; la Sezione nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 ha parzialmente

accolto l'istanza della Treofan, disponendo la correzione di un errore

materiale e confermando per il resto il sequestro dei beni immobili della

società e del Martinese.

Treofan Italy S.r.l. in liquidazione ha depositato comparsa di risposta a

mezzo degli avvocati Alessandro Botto, Giacomo Testa e Antonio

D'Arcangelo in data 23 maggio 2024, deducendo riguardo alla vicenda

dei fondi MUR:

- l'incompetenza della Sezione giurisdizionale dell'Umbria, in quanto

all'epoca dei fatti la sede legale della società era ubicata a Milano; così

pure, i bonifici del MUR venivano accreditati sul conto corrente della

società presso la filiale della Commerzbank di Milano; per converso, le

attività gestorie svoltesi presso lo stabilimento di Terni andrebbero

considerate come meramente esecutive di strategie e decisioni adottate

a Milano, ove si svolgevano le riunioni del consiglio di

amministrazione; pertanto, la competenza territoriale spetterebbe alla

Sezione giurisdizionale della Lombardia, o al più, a quella della

Campania;

- l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità cinque anni

dopo il 16 agosto 2016, data in cui l'esperto tecnico scientifico nominato

dal MUR ha effettuato la verifica finale delle attività progettuali;

- l'insufficienza delle sommarie informazioni testimoniali rese dai sei

dipendenti di Battipaglia ai fini della dimostrazione dell'accusa di falso,

non essendo state assunte in contraddittorio; al fine di dirimere i dubbi

sulle falsità delle firme, sarebbe utile una consulenza tecnica d'ufficio;

anche l'istanza di annullamento del decreto di revoca del finanziamento

non conterrebbe nessuna falsa indicazione, bensì l'elencazione delle

iniziative della società per garantire la continuità operativa e occupazionale dello stabilimento di Battipaglia;

- la Procura non avrebbe minimamente dedotto né provato il dolo né la colpa grave in capo a Treofan;

- il danno risarcibile non potrebbe che consistere nella quota del contributo destinata al rimborso delle presunte ore falsamente rendicontate.

Riguardo alla cassa integrazione-Covid, Treofan ha dedotto:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, a favore del giudice ordinario, in quanto la misura della CIGO avrebbe natura assistenziale ed i destinatari non sarebbero legati da rapporto di servizio con l'amministrazione previdenziale;

- la regolarità delle scelte strategiche assunte dal gruppo Jindal, tutt'altro che contrarie agli interessi della Treofan Italy; secondo due relazioni di un consulente nominato da Manfred Kaufmann, la branca italiana vendeva i prodotti alla casa madre tedesca a prezzi superiori a quelli di mercato, traslando così perdite di bilancio; per altro verso, non sarebbe possibile identificare cali dei livelli produttivi dovuti a spostamenti delle commesse ad altri stabilimenti del gruppo;

- l'inadempimento dell'onere probatorio circa l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

In conclusione, Treofan Italy ha chiesto:

- per i fondi MUR, in via preliminare di accertare il difetto di competenza territoriale della Sezione giurisdizionale dell'Umbria in

favore di quella della Lombardia o, in subordine, della Campania, nonché di accertare l'intervenuta prescrizione; nel merito, di rigettare integralmente le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché per insufficienza della prova fornita; in via subordinata, di ridurre l'addebito del danno a proprio carico;

- per la CIGO a causa del Covid-19, in via preliminare di accertare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice ordinario; nel merito, di rigettare la domanda della Procura in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché per insufficienza della prova dell'elemento soggettivo.

Il convenuto Manfred Kaufmann si è costituito in giudizio a mezzo degli avvocati Alessandro Botto, Giacomo Testa e Antonio D'Arcangelo, che hanno depositato comparsa di risposta il 23 maggio 2024, sostenendo le stesse argomentazioni, richieste di valutazioni e conclusioni di Treofan Italy, che per sinteticità e concentrazione degli atti s'intendono qui interamente riportate. In particolare, ad integrazione delle deduzioni relative ai fondi del MUR, Manfred Kaufmann ha sottolineato che il suo ruolo di amministratore di fatto della Treofan Italy sarebbe del tutto indimostrato; egli era amministratore delegato di Treofan Germany GmbH, società madre del gruppo Treofan Europe, controllante per via indiretta di Treofan Italy; egli non ha mai avuto contatti con il MUR in relazione alla richiesta di annullamento della revoca del contributo. Ad integrazione delle deduzioni concernenti la CIGO per Covid-19, il Kaufmann ha ribadito di aver sempre agito a tutela degli interessi del gruppo Jindal e delle sue

controllate, inclusa Treofan Italy, senza tuttavia essersi mai sostituito agli organi sociali. Da ultimo, la difesa del Kaufmann il 10 giugno 2024 ha depositato copia di un'ordinanza di sospensione del procedimento penale R.G.N.R. 379/2021 emessa dal GIP del Tribunale di Terni il 15 maggio 2024, a seguito della richiesta dell'imputato di essere ammesso a fruire della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p. e dell'art. 464-bis c.p.p.. Nel preambolo si legge che il Pubblico ministero di Terni aveva espresso parere favorevole alla misura, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali costituitosi parte civile si era opposto alla concessione, ritenendo che la somma offerta ai fini del risarcimento danni di € 25.000,00 non fosse congrua. Successivamente, a seguito di lettera pec del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2024, Treofan Germany aveva effettuato bonifici bancari pari ad € 25.000,00 - il 6 giugno 2024 - a favore del Ministero.

Il convenuto Antonio Luigi Martinese si è costituito in giudizio a mezzo degli avvocati Lietta Calzoni ed Andrea Starace, che hanno depositato comparsa di risposta il 23 maggio 2024, deducendo con riguardo alla vicenda dei fondi MUR:

- l'incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per l'Umbria, in favore di quella per la Campania o, in alternativa, per la Lombardia; a tal riguardo, ha allegato una serie di mail di comunicazioni tra uffici Treofan, la capofila Sapa S.r.l. e lo studio di consulenza Varchetta di Napoli da cui si desumerebbe la centralità del sito di Battipaglia per la raccolta e la conservazione della documentazione del progetto;

- l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, quanto meno con

riferimento alla prima tranche di € 700.706,03 erogata il 2 agosto 2012; il

dies a quo dovrebbe coincidere con la verifica finale dell'esperto tecnico

scientifico eseguita il 16 agosto 2016;

- la scarsa rilevanza delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dai

dipendenti di Battipaglia, che non costituirebbero prove testimoniali in

senso stretto, ma al più indizi rimessi al libero apprezzamento del

giudice; esse vanno contestualizzate all'epoca dei forti contrasti

sindacali con i vertici del gruppo Jindal; in alcuni casi, le dichiarazioni

sarebbero smentite da mail e documenti interni, allegati alla comparsa;

- l'erroneità dell'addebito riferito al saldo di € 262.421,13, che non

dovrebbe essere mosso nei confronti di Martinese, poiché dopo le

dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione il 19

dicembre 2018 egli era diventato un semplice dipendente;

- la carenza dell'onere probatorio della responsabilità dolosa; in ragione

del suo ruolo, egli controfirmava ordini di servizio e fogli di lavoro sulla

base dei dati riportati dai responsabili amministrativi e tecnici, ai quali

non poteva che affidarsi;

- la mancanza di nesso di causalità tra condotte ascrittegli ed evento di

danno, tenuto conto che la causa sopravvenuta della decadenza della

stabile organizzazione campana assorbirebbe le violazioni commesse in

epoca precedente dal Martinese;

- l'erronea quantificazione del danno, che dovrebbe essere

drasticamente ridotto in misura pari alla quota di contributo

proporzionale alle spese asseritamente fittizie; dovrebbe essere

ulteriormente scomputata la quota imputabile ai terzi non convenuti in

giudizio, ossia Roberto Mariani (firmatario dei *timesheet* al pari di Martinese nel periodo da luglio 2011 a dicembre 2013) ed il defunto Bruno Vece, all'epoca capo del personale di Battipaglia; in estremo subordine, chiede l'ammissione al beneficio della riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20 del 1994.

In conclusione, Luigi Antonio Martinese ha chiesto - in via pregiudiziale, di accertare il difetto di competenza territoriale della Sezione giurisdizionale per l'Umbria, in favore di quella per la Campania o, in alternativa, per la Lombardia, previa separazione del giudizio relativo alla cassa integrazione per Covid-19; - in via preliminare, di accertare l'intervenuta prescrizione del risarcimento del danno erariale relativo al contributo di € 700.707,84 erogato nel 2012; in via principale, di respingere la domanda attorea in quanto infondata ed indimostrata; in subordine, di ridurre la quota di danno a lui addebitabile e di scomputare la parte imputabile ai terzi non convenuti; in estremo subordine, di essere ammesso al beneficio della riduzione dell'addebito; in ogni caso, di dichiarare l'inefficacia, l'improcedibilità o la nullità del sequestro conservativo dei beni immobili o di ridurre gli importi a garanzia del credito accertato.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, come da verbale.

In particolare, il Pubblico ministero ha ribadito le motivazioni delle controdeduzioni alle principali eccezioni sollevate dai convenuti,

affermando che il giudizio sulla frode comunitaria rientra nella competenza territoriale della Sezione giurisdizionale regionale dell'Umbria, così come dichiarato dal Collegio nella ordinanza n. 5 del 2024 di convalida del sequestro. Con riguardo alla prescrizione, solo grazie alle indagini della Guardia di finanza si è avuta contezza della falsità delle rendicontazioni semestrali delle spese di personale, non prima. Le sommarie informazioni testimoniali raccolte dai sei dipendenti dello stabilimento di Battipaglia non sono contraddittorie né incerte, ma veritiere ed obiettive, senza nessuna influenza o condizionamento da parte dei verbalizzanti. La posizione dell'ing. Martinese non è quella di un estraneo ai fatti, bensì del responsabile del progetto di ricerca, direttore del sito di Battipaglia ed amministratore della Treofan Italy. La quantificazione del danno erariale per la frode comunitaria non può essere limitata alla quota di lavoro accertata falsa, in quanto ciò ha causato la rottura del nesso causale del progetto Treofan con gli obiettivi più ampi del piano operativo nazionale approvato dal MUR. Con riferimento alla indebita percezione della CIGO per Covid-19, le sommarie informazioni testimoniali rese da tutto il gruppo dirigente degli uffici Treofan hanno attestato univocamente l'avvenuta delocalizzazione delle produzioni storiche del polo umbro verso altri stabilimenti del gruppo Jindal in Europa.

Gli avvocati Testa e D'Arcangelo per conto dei convenuti Treofan Italy e Kaufmann hanno sottolineato che le sommarie informazioni dei dipendenti di Battipaglia sono alla base dell'impianto accusatorio, ma non sono prove in senso tecnico, in quanto sono state acquisite in

assenza di contraddittorio e non sono ancora state poste al vaglio del dibattito penale a Milano; pertanto, sarebbe opportuno che il Collegio valutasse la possibilità di sospendere il processo contabile in attesa degli sviluppi di quello penale. Circa la competenza territoriale di Perugia, tutto nascerebbe da un errore commesso dalla Procura regionale di Milano, che nel 2023 ha inviato in Umbria gli atti dell'istruttoria penale della Procura europea, sul presupposto che la sede legale della società fosse ubicata a Terni, senza avvedersi del fatto che fino al 2021, in tutto il periodo della presunta frode, la sede legale era invece a Milano. Ad ogni modo, la condotta illecita contestata sembra costruita sommando piani diversi, quello della falsificazione dei *timesheet* e l'altro della revoca del finanziamento annullata. In relazione al danno correlato alla cassa integrazione erogata per Covid-19, i difensori hanno precisato che gli atti depositati il 10 giugno 2024 erano finalizzati a dimostrare l'avvenuto risarcimento del danno erariale oggetto di discussione, per cui hanno chiesto al Collegio di valutare la cessazione della materia del contendere. A specifica richiesta, hanno aggiunto che la somma versata al Ministero del lavoro è più alta di quella dovuta all'Inps, in quanto nel procedimento di messa alla prova il risarcimento era forfettario, a dimostrazione della volontà dell'imputato di ottenere il reinserimento nella società senza condanna. La vicenda era, comunque, la stessa qui esaminata. L'avv. Calzoni per conto del convenuto Martinese ha censurato l'affermazione secondo la quale le decisioni relative al progetto MUR sarebbero state prese a Terni, e non a Battipaglia, adducendo la

ricostruzione dei ruoli e delle mansioni illustrata nella comparsa di risposta. Poi, ha osservato la diversità di metro di valutazione utilizzato nei confronti di Roberto Mariani rispetto a Luigi Martinese, entrambi firmatari dei documenti falsi, l'uno archiviato, l'altro citato in giudizio. Con riguardo alle sommarie informazioni dei dipendenti di Battipaglia, ha ribadito le sue perplessità non solo per le osservazioni singolarmente esposte nella memoria di costituzione, ma anche in via generale, perché il signor Bruno Vece, redattore dei prospetti in questione (nel frattempo, purtroppo, deceduto) non è stato sentito dalla Guardia di finanza. Così pure, ha rimarcato che non rientrava nei compiti del direttore dello stabilimento il controllo dell'attuazione del progetto di ricerca. A maggior ragione, dopo le dimissioni nel dicembre 2018 dal consiglio di amministrazione e la permanenza quale semplice dipendente, nessun ruolo ha avuto il Martinese nella vicenda dell'istanza di annullamento della revoca del finanziamento nel 2020.

Infine, il Pubblico ministero ha replicato opponendosi all'istanza del convenuto Kaufmann motivata dalla asserita cessazione della materia del contendere, in quanto parte offesa nel procedimento in questione risulta il Ministero del lavoro, e quindi un'amministrazione diversa dall'Inps; inoltre, non si conoscono le condotte contestate nei due capi d'imputazione per poterle confrontare con quelle che formano oggetto dell'azione erariale. Pertanto, l'organo requirente ha ribadito che permane l'interesse ad agire della Procura regionale, fermo restando che l'eventuale coincidenza con somme già recuperate dall'avente diritto per la stessa causale potrà essere rilevata e regolarizzata in sede

di esecuzione della sentenza del giudice contabile.

Considerato in

DIRITTO

I. L'azione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento della responsabilità amministrativa per i danni patrimoniali causati ai bilanci dell'Unione europea, dello Stato italiano e dell'Inps per effetto dell'utilizzo non corretto di fondi pubblici assegnati alla società Treofan Italy per realizzare finalità di pubblico interesse, a sostegno, nel primo caso di progetti di ricerca scientifica e, nel secondo caso, di attività produttive colpite dall'emergenza Covid-19; sicché, secondo quanto prospettato tali risorse sarebbero state distratte per scopi diversi da quelli a cui avrebbero dovuto essere destinate.

Più precisamente, la prima componente di danno riguarda l'indebita percezione di finanziamenti erogati dal Ministero dell'università e della ricerca-MUR (già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-MIUR) a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR per l'importo di € 722.348,23 e sul Fondo di rotazione gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze-MEF per l'importo di € 240.782,74, di cui sono chiamati a rispondere a titolo doloso la Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, in quanto società beneficiaria del finanziamento, nonché gli amministratori di diritto e di fatto, ossia Luigi Antonio Martinese e Manfred Kaufmann, che avrebbero realizzato due tipologie di condotte di frode comunitaria causative del danno erariale.

La prima condotta sarebbe consistita nella presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, inesatti ed incompleti nei resoconti

delle spese di personale sostenute per l'attuazione del progetto di ricerca scientifica approvato dal MUR, negli anni dal 2012 al 2014, al fine di appropriarsi indebitamente dei contributi. La seconda sarebbe stata realizzata mediante la presentazione di un'istanza di annullamento di un provvedimento ministeriale di revoca del finanziamento, istanza che era basata su dichiarazioni false, inesatte ed incomplete, da cui sarebbe conseguita la ritenzione illecita di fondi che avrebbero dovuto essere restituiti a causa del venir meno di un presupposto obbligatorio previsto dalla legge, negli anni 2019 e 2020.

In aggiunta, la Procura regionale ha chiesto il risarcimento di € 15.453,05 in favore dell'Inps di Terni a carico di Treofan Italy S.r.l. in liquidazione e di Manfred Kaufmann, per responsabilità amministrativa a titolo doloso, conseguente all'aver indebitamente chiesto ed ottenuto trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale Covid-19 nel 2020, senza che vi fossero riduzioni o sospensioni dell'attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia.

Valutati i fatti sulla base degli atti depositati dalle parti, il Collegio ritiene che le domande siano fondate nei confronti della società Treofan Italy e del convenuto Manfred Kaufmann, e parzialmente fondate nei confronti del convenuto Luigi Antonio Martinese, nei termini di seguito indicati.

II. Deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sollevata dai convenuti Treofan Italy e Manfred Kaufmann circa l'indebita percezione della CIGO per Covid-19 erogata in base all'art. 1 del D.L. n. 104/2020, in

quanto secondo la tesi dei resistenti le misure della cassa integrazione avrebbero natura meramente assistenziale, e quindi sarebbero inadeguate a radicare la giurisdizione contabile al posto di quella ordinaria, dal momento che non esisterebbe alcun rapporto di servizio tra i destinatari dei benefici (tanto i lavoratori, quanto la Treofan) e l'amministrazione previdenziale. In realtà, questi argomenti erano stati già rappresentati nelle deduzioni preprozessuali di Treofan e Kaufmann, nonché nel reclamo proposto da Treofan avverso l'ordinanza di conferma del sequestro patrimoniale. Pertanto, il Collegio condivide la tesi interpretativa sostenuta dal Pubblico ministero secondo la quale sussiste la giurisdizione contabile in materia di indebite percezioni di fondi della cassa integrazione guadagni con causale Covid-19, e, più in generale, per le misure di politica economica attuate a sostegno del sistema delle imprese e dei lavoratori mediante varie forme di ammortizzatori sociali. Infatti, per individuare il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile deve aversi riguardo non alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico (che può essere un privato, destinatario della contribuzione), bensì alla natura del pregiudizio ed alla portata degli scopi perseguiti. Ragione per cui, concorrendo il soggetto destinatario di un contributo pubblico alla realizzazione del programma prefissato dalla pubblica amministrazione concedente, fra la stessa ed il beneficiario si instaura un rapporto di servizio, in base al quale il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione (*ex*

multis, Cass., SS.UU., ord. n. 4511/2006, n. 5019/2010 e n. 10094/2015).

Nella fattispecie in esame, non c'è dubbio che la natura del pregiudizio arrecato al bilancio dell'Inps dall'ipotesi di frode contestata è pubblica, in quanto è stato danneggiato un ente pubblico nazionale.

Gli scopi perseguiti dai trattamenti di cassa integrazione ordinaria erogati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 erano chiaramente quelli di assicurare un sostegno alle attività imprenditoriali colpite dagli effetti negativi delle misure di *lockdown* adottate dal Governo per contrastare la diffusione epidemiologica del *coronavirus*.

Da qui si deduce l'esistenza di un rapporto di servizio funzionale idoneo a radicare la giurisdizione contabile tra la Treofan Italy e l'Inps di Terni, atteso l'inserimento della prima nel procedimento di erogazione della cassa integrazione ordinaria accordata dall'istituto per la sospensione dal lavoro di 96 operai e 45 impiegati, sul presupposto che si era verificata una crisi temporanea aziendale indotta dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di quel periodo. Per converso, secondo la Procura regionale, nella realtà dei fatti la produzione di film di propilene della Treofan di Terni non era diminuita, ma aumentata a causa del maggior consumo di alimenti confezionati con questo tipo di imballaggi, e la diminuzione degli ordinativi nel 2020 era dipesa dalle strategie di delocalizzazione delle produzioni del gruppo Jindal a favore di altri stabilimenti industriali dislocati in Europa. Pertanto, la controversia verte sulla ipotesi di acquisizione del contributo CIGO per Covid-19 in assenza dei presupposti di legge, realizzandosi in tal modo uno sviamento genetico di fondi pubblici per finalità diverse da quelle

a cui avrebbero dovuto essere destinati (in termini, Corte conti, Sez. Sardegna, n. 131/2023; id., Sez. II, n. 151/2021).

Si tratta, perciò, di materia di contabilità pubblica tesa alla verifica del corretto utilizzo delle sostanze erariali, per cui il giudice deputato a vagliare tale ipotesi di responsabilità amministrativa è sicuramente la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione (Corte conti, Sez. I, n. 281/2013/A).

D'altra parte, si basano su questa impostazione ermeneutica diverse pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (Corte conti, Sez. Toscana, n. 262/2018; id., Sez. III, n. 71/2021), di cassa integrazione guadagni straordinaria (Corte conti, Sez. Emilia-Romagna, ord. n. 36/2023/R e n. 28/2024/R), di sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori iscritti in liste di mobilità (Corte conti, Sez. Sardegna, n. 182/2023), e così via.

Per questi motivi, l'eccezione pregiudiziale in esame deve essere respinta, in quanto infondata.

III. Parimenti, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da tutti i convenuti a proposito della attribuzione a questa Sezione giurisdizionale del giudizio concernente la frode comunitaria dei finanziamenti concessi dal MUR. Più precisamente, secondo i difensori di Treofan Italy e di Manfred Kaufmann il giudizio su questa fattispecie dovrebbe essere di competenza della Sezione giurisdizionale della Lombardia oppure, in subordine, di quella per la Campania. Viceversa, per il convenuto

Martinese dovrebbe dichiararsi la competenza della Sezione della Campania o, in alternativa, della Lombardia.

Il Collegio ha già affrontato questa tematica in occasione dell'emanazione della ordinanza n. 5 del 2024 di rigetto del reclamo avverso i sequestri patrimoniali autorizzati nei confronti di Treofan e Martinese. Nondimeno, alla luce delle nuove deduzioni ed allegazioni documentali prodotte dai convenuti, ha rivisto il percorso logico-interpretativo da seguire per dirimere la controversia, approfondendo l'analisi di cinque punti essenziali che riguardano:

- i criteri previsti dall'art. 18 c.g.c. in materia di competenza territoriale delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti;

- le caratteristiche della struttura organizzativa della Treofan Italy S.r.l.;

- gli obblighi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti del P.O.N. ricerca e competitività 2007/2013;

- le condotte illecite realizzate presso le sedi di Battipaglia, Terni e Milano;

- la comparazione oggettiva tra i fatti commessi nelle tre regioni, al fine di individuare la condotta illecita causalmente prevalente a cui si ricollega la competenza della Sezione giurisdizionale deputata per legge a vagliare la causa.

Riguardo al primo punto, va ricordato che il caso in esame riguarda un giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di persone fisiche e giuridiche in rapporti di servizio con il MUR, per cui esso deve essere inquadrato in base alle regole di ripartizione della competenza territoriale fissate dall'art. 18, primo comma, lett. b), c.g.c., secondo le

quali occorre individuare il luogo in cui si è svolta l'attività di gestione delle risorse pubbliche, ovvero l'ambito territoriale in cui si è verificato il fatto dannoso. Pertanto, laddove il danno sia provocato dal comportamento illecito di uno o più soggetti incardinati in uno o più uffici ubicati nella stessa regione, il giudizio compete alla Sezione giurisdizionale della regione interessata. Invece, nei casi in cui l'evento di danno dipenda dal concorso di comportamenti illeciti di più soggetti legati da rapporti di servizio ed operanti in uffici o sedi ubicati in più regioni, allora soccorre il criterio complementare previsto dall'art. 18, quinto comma, c.g.c., in base al quale è competente a decidere la Sezione giurisdizionale della regione dove risulta essersi realizzata la condotta causalmente prevalente. Vigge, perciò, il principio di concentrazione; per cui, se il danno viene determinato dal concorso di più comportamenti tenuti nel corso di un unico procedimento amministrativo da parte di soggetti incardinati in uffici siti in più regioni, l'accertamento della responsabilità erariale deve avvenire in un unico giudizio nel quale devono essere valutati tutti gli elementi costitutivi della domanda di condanna al risarcimento (Corte conti, SS.RR., n. 4/2002). Nel caso dei finanziamenti indebitamente percepiti dalla Treofan Italy per il progetto di ricerca, le condotte illecite tenute in tempi e luoghi diversi, prima con la falsificazione dei prospetti di lavoro mensili nel 2012/2014, poi con la presentazione di una istanza di annullamento della revoca dell'agevolazione basata su false prospettazioni della continuità operativa del sito di Battipaglia nel 2019/2020, devono essere considerate in modo unitario come semplici fasi di sviluppo di una sola

fattispecie a formazione progressiva, fasi che hanno concorso entrambe all'attuazione della frode comunitaria contestata dalla Procura regionale dell'Umbria. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Treofan e del Kaufmann, la condotta illecita contestata dall'accusa non è costruita sommando piani diversi, giustapposti forzatamente, bensì traguardando nella giusta visuale complessiva una ipotesi di frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e dello Stato italiano, attuata in un arco temporale di oltre otto anni, che ha visto l'avvicinarsi di più amministratori di diritto e di fatto e di diversi gruppi societari di controllo, che erano pur sempre attori dello stesso procedimento di concessione ed utilizzo di fondi pubblici a destinazione vincolata, che sono stati asseritamente distratti per altre finalità. Si tratta, perciò, di una ipotesi di frode comunitaria realizzata mediante simulazioni contabili poste in essere sia all'inizio, per appropriarsi indebitamente delle risorse di scopo, sia alla fine, per riuscire a trattenerle illecitamente malgrado la revoca, grazie ad artifici e raggiri rientranti nel concetto tipico di frode ai danni dell'Unione europea così come definito dall'art. 3, paragrafo 2, lett. a), alinea i, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017.

Volendo ora calare le regole normative nella realtà aziendale della Treofan Italy, va osservato che molte contestazioni dei convenuti sono incentrate sul fatto che la sede legale della società era ubicata, all'epoca dei fatti, a Milano, fino alla data dell'11 agosto 2021, e solo successivamente trasferita a Terni, dove è sempre stata incardinata la

sede amministrativa ed il luogo di tenuta delle scritture contabili. Al riguardo, giova premettere che il Collegio condivide l'approccio interpretativo in base al quale, nel risolvere i problemi connessi al riparto di competenze giurisdizionali, occorre dare prevalenza all'assetto sostanziale dei rapporti, piuttosto che a quello formale, sicché nei rapporti pubblici in cui sono parte le società non si può 'estremizzare la situazione giuridica, vale a dire lo schermo societario, 'al fine di sovrapporla alla realtà fattuale e relegare in un secondo piano quello che, invece, non può essere trascurato', e cioè la dinamica effettiva delle relazioni economiche e di servizio (Cass., SS.UU., n. 2332/2009; Corte conti, Sez. III, n. 526/2010). Al riguardo, si rivelano utili le informazioni testimoniali acquisite dalla Guardia di finanza da due funzionari storici della sede amministrativa di Terni, Davide Scatolini - capo ufficio contabilità e bilancio e dal 2014 responsabile amministrativo e finanziario della struttura - e Massimo Guancia - responsabile dell'ufficio personale fino al 2010 e poi consulente esterno per la gestione dello stesso comparto (verbali di S.I.T. allegati n. 41, 46 e 47 al doc. n. 12 annesso all'atto di citazione). Da questi atti emerge che la sede legale della società a Milano era costituita da un ufficio di rappresentanza nel quale lavoravano due impiegati, un dirigente ed un funzionario addetto al servizio vendite. A Terni era ubicata, invece, la sede amministrativa ed il domicilio fiscale della Treofan, che costituiva il centro della direzione effettiva di tutte le attività amministrative, finanziarie e di gestione degli affari, dove i diversi fattori dell'impresa venivano organizzati e coordinati per il raggiungimento dei fini sociali,

a far tempo dal 2000 in poi (tecnicamente, era questo il “*place of effective management*”). Attiguo agli uffici, insisteva lo stabilimento di produzione di film di propilene per imballaggi, con 150 dipendenti. A Battipaglia operava il secondo stabilimento, con due linee di fabbricazione di pellicole, azionate da 70 occupati. In quella sede operavano altresì un ufficio tecnico, un laboratorio ed un impiegato (Bruno Vece) addetto alla gestione del personale. In questo scenario si collocano i contributi di scopo elargiti dal MUR nel 2011, che avevano precise finalità pubbliche e sottostavano a specifici termini e condizioni imposti dalla scheda progetto, dal disciplinare di concessione e dal capitolato tecnico approvati dal Ministero. In sintesi, con il decreto direttoriale n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 il MIUR ha approvato l’invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nel quadro del PON ricerca e competitività 2007/2013 delle regioni convergenza, al fine di innalzare il contenuto scientifico-tecnologico di prodotti e/o processi mirati al riposizionamento competitivo delle imprese di quelle aree del Paese. Per questo motivo, erano ammesse solo proposte di soggetti aventi una stabile organizzazione localizzata nelle regioni della convergenza (o che si impegnavano a costituirle in tempi brevi), a condizione che detta stabile organizzazione fosse mantenuta in vita per tutta la durata della ricerca ed almeno nei cinque anni successivi al termine effettivo di conclusione del progetto. Nella fattispecie, la ricerca è terminata il 31 dicembre 2014; il requisito della stabile organizzazione campana doveva essere mantenuto fino al 31 dicembre 2019. Le agevolazioni consistevano in cofinanziamenti sotto forma di contributi

alle spese ammissibili ed inerenti, comprendenti le spese di personale, i costi delle attrezzature e dei beni strumentali (per quote di ammortamento in base alla durata del progetto), i costi dei servizi di consulenza, le spese generali (non eccedenti il cinquanta per cento delle spese di personale) ed altri costi di esercizio per materiali e forniture direttamente impiegati. Il progetto di Treofan Italy è stato approvato con decreto direttoriale n. 681/Ric del 14 ottobre 2011, inserito in un piano più ampio di un pool di cinque imprese coordinate dalla capofila Sapa S.r.l. di Napoli, che prevedeva fin dall'inizio il budget dei costi preventivati dalla Treofan sia per l'attività di ricerca per l'applicazione e riciclo di nuove poliolefine termoplastiche, sia per lo sviluppo sperimentale dei risultati auspicati. Più in concreto, gli obblighi dei soggetti beneficiari erano fissati dal disciplinare approvato con decreto direttoriale n. 821/Ric del 24 ottobre 2011, il quale stabiliva che ogni società dovesse produrre semestralmente uno stato di avanzamento lavori - SAL - con allegato un rapporto tecnico ed un rendiconto dei costi sostenuti, tramite il soggetto capofila. Inoltre, vi era l'obbligo di tenere una contabilità separata delle spese progettuali e di conservarla in uffici resi noti al MIUR ai fini di eventuali controlli. Doveva essere mantenuta la stabile organizzazione nelle regioni della convergenza così come dichiarata in sede di presentazione del progetto, la quale avrebbe dovuto permanere in funzione per ulteriori cinque anni dopo la fine del progetto (*ex art. 3, primo comma, lett. o, del disciplinare*). L'erogazione del cofinanziamento era prevista mediante un'anticipazione fino al settanta per cento dell'importo assentito. Erano

previsti controlli tecnici, contabili ed amministrativi da parte del MIUR, sia direttamente, sia tramite l'Unità organizzativa controlli di I livello, il soggetto convenzionato (ossia, Mediocredito Centrale all'inizio, poi sostituito da Invitalia S.p.a.) e l'esperto tecnico scientifico incaricato (dott. Fabio De Felice dell'università di Cassino). In caso di inadempimento degli obblighi del beneficiario, l'organo accertatore avrebbe dovuto inviare dettagliata relazione al MIUR, che si sarebbe pronunciato in merito alla revoca, in tutto o in parte, della agevolazione, specialmente nei casi di cessazione o modificazione dell'attività produttiva o, a maggior ragione, in caso di rilascio di dichiarazioni o documenti non veritieri.

Rispetto a questo paradigma di obblighi strumentali fissati per garantire il corretto utilizzo dei fondi pubblici, all'esito delle indagini della Guardia di finanza la Procura regionale dell'Umbria ha ricostruito tutti i passaggi di evoluzione della frode comunitaria ipotizzata in capo a Treofan Italy, che ha visto a Battipaglia il suo inizio ed il suo sviluppo nel campo industriale, a Terni la fase centrale di rendicontazione, verifica e gestione dei rapporti d'interlocuzione con il consulente esterno Varchetta incaricato di fungere da interfaccia delle relazioni con la capofila Sapa S.r.l. e con il MIUR, mentre a Milano era avvenuta la conclusione finanziaria della procedura, con gli incassi bancari dei bonifici ministeriali dei contributi. In particolare, dalla memoria del 30 novembre 2022 prodotta dall'avv. Francesco Mattiangeli per conto di Roberto Mariani, all'epoca indagato nel procedimento penale istruito dalla Procura europea-EPPO (all. 45 del doc. n. 12 annesso alla

citazione) si evince che il consiglio di amministrazione della Treofan Italy S.p.a. del 27 gennaio 2012 aveva conferito appositamente per il progetto MUR i poteri di vice amministratore delegato all'ing. Luigi Antonio Martinese, responsabile della gestione del sito di Battipaglia, il quale aveva sottoscritto la domanda al Ministero di ammissione dell'iniziativa. Nello stesso consiglio è stato dato atto che a seguito di comunicazione del MIUR del 21 dicembre 2011 lo studio Varchetta di Napoli aveva indetto una riunione illustrativa delle linee guida per la rendicontazione delle spese, a cui avevano partecipato per conto di Treofan l'ing. Martinese come responsabile del progetto, il signor Carmine Spina (suo collaboratore di Battipaglia), l'avv. Andrea Marcovecchio ed il rag. Davide Scatolini, rispettivamente capo dell'ufficio legale e responsabile amministrativo e finanziario della sede di Terni. La composizione di questa delegazione è significativa del modello organizzativo adottato dalla società per la preparazione dei reports semestrali delle spese, che vedeva gli uffici di Terni, ed in particolare il rag. Scatolini, rivestire il ruolo principale di cabina di regia per l'approntamento di tutti i documenti relativi alle prove dei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente, ai versamenti delle trattenute Irpef, alle spese di consulenza, alle quote di ammortamento delle attrezzature, alle spese generali ed agli altri costi. L'ufficio personale di Battipaglia curava invece la contabilità sul posto degli operai e dei tecnici coinvolti, attraverso la rilevazione delle giornate di presenza, delle ferie e dei permessi, le comunicazioni alla S.r.l. Antex di Milano dei dati necessari per la compilazione delle buste

paga mensili, i versamenti dei contributi previdenziali con modelli Uniemens, e così via. Il rapporto tecnico da allegare ad ogni SAL semestrale veniva approntato dai referenti scientifici del progetto, ossia da Iole Fiorillo e Laura Conte, laureate in chimica, assunte nell'ufficio qualità di Battipaglia. Questa struttura di compiti e funzioni risulta confermata nelle *mails* di comunicazione interna scambiate dagli uffici di Terni e Battipaglia nei primi due anni del progetto, che sono state allegate dal convenuto Martinese (doc. 13/20 della comparsa di risposta), *mails* dalle quali per i profili d'interesse si ricava chiaramente che:

- nel settembre 2012 lo studio Varchetta aveva chiesto l'approntamento dei documenti da esibire durante un controllo imminente del MIUR; la relativa *mail* di attivazione era stata riscontrata da Davide Scatolini che, dalla sede amministrativa di Terni, impartiva a Bruno Vece, Carmine Spina e Iole Fiorillo di Battipaglia le direttive di dettaglio in ordine ai compiti affidati ad ognuno;
- la stessa cosa accadeva a gennaio 2013, quando il consulente Varchetta aveva sollecitato la rendicontazione delle spese del terzo SAL scaduto il 31 dicembre 2012 e Davide Scatolini aveva assunto il ruolo di direttore esecutivo, sicché aveva deciso di mantenere su di sé gli adempimenti principali (preparazione delle prove dei pagamenti degli stipendi con assegni non trasferibili e bonifici e relativi addebiti negli estratti conto della società; versamenti ritenute Irpef; calcoli del costo orario per ciascun dipendente; fatture dei fornitori di materie prime e attrezzature, ecc.) ed aveva delegato ai responsabili di Battipaglia compiti specifici da espletare sul posto; in particolare, a Bruno Vece aveva chiesto

l'approntamento dei *timesheets* mensili, dei cedolini delle paghe quietanzati, del libro unico del lavoro, ecc.; alla dott. Fiorillo aveva chiesto la documentazione fotografica delle attrezzature con la targa visibile del progetto PON, e così via.

Va osservato come risponda al vero che nella prima fase della frode comunitaria (2012/2014) la falsificazione dei prospetti mensili di lavoro è avvenuta a Battipaglia, e che in quel sito veniva raccolta la documentazione dei SAL semestrali. Però, è altrettanto vero che senza l'intervento degli uffici amministrativi di Terni, che hanno diretto tutte le operazioni di rendicontazione ed hanno procurato i *reports* relativi alla maggior parte delle spese consuntivate, l'opera degli uffici di Battipaglia non sarebbe stata di per sé stessa sufficiente per determinare l'evento di danno della frode comunitaria, in quanto non era affatto autonoma e legittimata a dialogare con l'esterno con pieni poteri, bensì era sempre assoggettata alla supervisione ed alla direzione della sede amministrativa di Terni. Pertanto, senza l'avallo degli uffici di Terni, i documenti approntati a Battipaglia sarebbero rimasti degli atti amministrativi interni, non abilitati a fungere da rendiconti validi grazie ai quali riuscire a conseguire indebitamente i fondi del MIUR.

Analogo discorso vale a maggior ragione per le condotte illecite della seconda fase della frode comunitaria (2019/2020), poiché - come si preciserà meglio nel prosieguo - il venir meno del requisito della stabile organizzazione produttiva campana fino al 31 dicembre 2019 è stato determinato da scelte strategiche assunte dal gruppo Jindal Films Europe subito dopo l'acquisto delle azioni della società italiana, come

risulta dal verbale del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2018, dal verbale del collegio dei sindaci del 22 novembre 2018 e dalle dichiarazioni del presidente dei sindaci - dott. Mario Tardini - dell'8 marzo 2022 (all. 1, 19 e 22 del doc. n. 12 annesso all'atto di citazione).

Infatti, è stato accertato che il 24 ottobre 2018 la Jindal Films Europe ha acquisito la proprietà totalitaria della Treofan Holdings GmbH, della cui galassia faceva parte la Treofan Italy S.p.a.. Il 22 novembre 2018 il collegio sindacale di Treofan Italy è stato informato dall'amministratore delegato ing. Martinese che il gruppo Jindal aveva richiesto di trasferire la produzione del film di propilene laccato da Terni ad altri stabilimenti del gruppo; pertanto, i sindaci hanno chiesto la convocazione di un consiglio di amministrazione per avere notizie sui piani industriali del 2019 e sulle strategie del gruppo. Il 19 dicembre 2018 il consiglio di amministrazione della Treofan Italy si è riunito a Raunheim, in Germania, presso gli uffici del socio unico Treofan Germany; in quella circostanza, il consigliere di amministrazione Manfred Kaufmann ha informato che era intenzione del gruppo predisporre un nuovo piano industriale, che prevedeva la prosecuzione della produzione a Terni, mentre per lo stabilimento di Battipaglia vi erano criticità maggiori a causa della mancanza di ordini nel segmento "commodity"; a seguito di precise richieste del presidente dei sindaci, circa i costi della ristrutturazione aziendale e la necessità di nuovi apporti di capitali dei soci, la riunione è stata sospesa, i sindaci e gli amministratori italiani (Martinese e Marcovecchio Andrea) sono stati invitati ad allontanarsi e, dopo essersi collegato in videoconferenza con il signor Jindal,

proprietario della multinazionale indiana, il dott. Kaufmann ha comunicato che era intenzione del gruppo trasformare la Treofan Italy da S.p.a. a S.r.l., con un revisore unico al posto del collegio dei sindaci, nonché avviare le procedure per richiedere la cassa integrazione guadagni per i dipendenti di Battipaglia, e far proseguire l'attività di Terni; immediatamente dopo queste dichiarazioni, tutti i membri del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni. Tra l'8 e l'11 gennaio 2019, gli incontri tra la società e le rappresentanze sindacali dei dipendenti di Battipaglia non sortivano esiti positivi ai fini della ripresa della produzione. Il 25 gennaio 2019 Treofan Italy ha attivato tramite Confindustria Salerno la procedura di licenziamento collettivo di tutti i 65 dipendenti campani; nella stessa giornata, Jindal Films Europe ha comunicato la chiusura del sito. Seguiva un periodo di lotte sindacali con picchetti di operai fuori dai cancelli della fabbrica, al fine di vigilare sulla sicurezza dell'impianto; l'accesso all'interno era inibito a tutti i lavoratori, tranne ai capi turno ed agli addetti alla manutenzione, che controllavano non si verificassero danni o incidenti ai macchinari (cfr. verbali di SIT del 5 maggio 2021 nei confronti di Silvio Fierro e Laura Conte, allegati n. 36 e 37 del doc. n. 12 annesso alla citazione). Dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 la quasi totalità dei dipendenti campani è stata posta in cassa integrazione straordinaria per dodici mesi ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per crisi aziendale dovuta alla cessazione dell'attività produttiva. Il 1° aprile 2020, a seguito dei tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico con la partecipazione del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, Treofan Italy ha concesso in comodato a Jcoplastic S.p.a. di Milano tutto il complesso immobiliare di Battipaglia, con l'impegno del comodatario di rilanciare il sito mediante un progetto sostenibile di economia circolare nel quale riassorbire tutti gli addetti della vecchia società.

In questo quadro, il MUR disponeva il 26 febbraio 2020 la revoca del finanziamento già concesso e la restituzione dell'anticipazione di € 700.707,84. La Treofan Italy presentava in data 20 marzo 2020, tramite uno studio legale esterno, una articolata istanza di annullamento del decreto ministeriale di revoca, che veniva accolta dal MUR sulla base di considerazioni che la Procura regionale reputa non condivisibili. In tale frangente storico, l'interlocutore principale degli uffici di Invitalia nella istruttoria sulla stabile organizzazione è stato l'avv. Andrea Marcovecchio, consigliere di amministrazione della Treofan Italy fino al dicembre 2018, poi incaricato degli uffici legali della società, nonché responsabile dell'ufficio legale del gruppo Treofan a livello europeo, infine *director legal Europe* della Treofan Germany GmbH (cfr. doc. n. 24 e 29 allegati alla comparsa Kaufmann). Pertanto, il Collegio rileva che le condotte illecite che hanno determinato secondo la Procura regionale l'evento dannoso della ritenzione illecita dei fondi MUR sono da ricondurre alle vicende delle modifiche della *corporate governance* ed al nuovo piano industriale varato a fine 2018 dal gruppo Jindal, a cui ha fatto seguito la sostanziale interruzione delle attività produttive e gestionali del sito di Battipaglia dal 1° aprile 2019 in poi, con l'affidamento necessario agli uffici di Terni dell'incarico di seguire

l'evolversi della procedura di licenziamento collettivo del personale campano, i tavoli di crisi al Ministero dello sviluppo economico, i dialoghi con l'*advisor* Vertus S.r.l. e poi con la Jcoplastic S.p.a. ai fini del piano di reindustrializzazione del sito, ed il supporto all'avv. Marcovecchio per le interlocuzioni da gestire con Invitalia S.p.a. e con lo studio legale redattore dell'istanza di annullamento della revoca del finanziamento. Concludendo sul punto, il Collegio considera che, anche per la seconda fase della frode comunitaria (2019/2020), le condotte illecite verosimilmente realizzate presso la sede amministrativa di Terni siano state causalmente prevalenti rispetto a quelle concretizzate presso la sede legale di Milano e nel sito di Battipaglia, che oramai era pressoché non operativo.

Pertanto, per tutte le ragioni esposte, la Sezione giurisdizionale competente a trattare le ipotizzate fattispecie di responsabilità amministrativa per frode comunitaria unitariamente intesa, sia per la fase della indebita appropriazione che per quella del trattenimento illecito dei fondi europei e nazionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quinto comma, c.g.c., va individuata in questa Sezione regionale, in quanto le condotte causalmente prevalenti si assumono realizzate a Terni.

Per converso, la richiesta dei difensori della Treofan Italy e del Kaufmann di riconoscere la competenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia deve essere disattesa, in quanto:

- il criterio della sede legale di Milano sarebbe stato valido se la fattispecie avesse riguardato soggetti agenti incardinati nel medesimo

ufficio o in più uffici ubicati tutti nella Lombardia, ai sensi dell'art. 18, primo comma, lett. b), c.g.c.; invece, nel caso in esame si applica la norma prevista dal quinto comma dello stesso articolo, atteso che le condotte dannose sono state tenute in più regioni, per cui il giudizio rimane concentrato nella Sezione competente per la regione ove è stata realizzata la condotta causalmente prevalente, ossia l'Umbria;

- neppure ha rilievo la circostanza che il luogo in cui il danno è diventato concreto, effettivo ed attuale sia stato Milano, a causa del fatto che l'incasso del finanziamento è avvenuto nel conto corrente tenuto presso una banca milanese; infatti, come rilevato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 4/2002/QM), se le attività illecite causative dell'appropriazione indebita del denaro pubblico erano già avvenute precedentemente in altra regione, allora i fatti o le attività successive si devono considerare meramente attuative e di completamento del disegno a monte, e perciò non rilevanti al punto da alterare l'individuazione della Sezione giurisdizionale competente;

- è stato anche affermato dai due convenuti che le attività gestorie svoltesi a Terni sarebbero state meramente esecutive delle strategie e delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione della Treofan Italy, che si riuniva a Milano; questa deduzione, però, oltre ad essere assolutamente nuova, non è confermata da nessun altro atto acquisito per il giudizio, né è supportata da elementi di prova allegati, da delibere del consiglio di amministrazione o da atti interni, da direttive di servizio o da disposizioni specifiche impartite dalla sede di Milano a quelle di Terni e di Battipaglia, per cui l'assunto risulta poco verosimile ed

indimostrato, e perciò privo di fondamento giuridico.

Allo stesso modo, non merita rilievo il fatto che la difesa del convenuto Martinese censuri la prevalenza data alla condotta realizzata a Terni invece che a Battipaglia, sostenendo che mentre l'ing. Martinese è stato convenuto in giudizio, il dott. Mariani (che a Terni aveva controfirmato buona parte dei *timesheets*) è stato prosciolto da ogni accusa. L'osservazione, però, secondo il Collegio risulta mal posta, in quanto una cosa è il giudizio sulle responsabilità individuali, altra cosa è quello sulla ripartizione di competenze territoriali tra organi giurisdizionali; si tratta di tematiche differenti, che non interferiscono l'una con l'altra. Come già evidenziato, la frode comunitaria oggetto del giudizio va considerata unitariamente per tutto il periodo del procedimento amministrativo di assegnazione ed utilizzo dei finanziamenti pubblici, e la comparazione tra le condotte causative del danno deve abbracciare tutti gli atti illeciti accertati nelle tre sedi della società. Ogni valutazione effettuata in base alle singole posizioni individuali, invece che in modo obiettivo ed unitario, non produce nessun risultato giuridicamente fondato, e quindi va rigettata.

IV. I convenuti Treofan Italy e Luigi Antonio Martinese hanno sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale per l'ipotesi di frode comunitaria testé illustrata, in quanto a loro avviso:

- non vi sarebbe stata nessuna condotta di occultamento doloso del danno, dato che la società ha sempre presentato tutta la documentazione di rendicontazione delle spese al MUR con cadenza semestrale, e vi erano tre livelli di controllo che avevano i poteri ed i

mezzi necessari per verificare l'effettività dei costi ammissibili;

- il presunto danno erariale era, perciò, conoscibile già durante i controlli dei SAL semestrali, ed al più tardi entro il 16 agosto 2016, data in cui l'esperto De Felice ha effettuato la verifica finale ed ha rilasciato la relazione di regolarità;

- considerando il 16 agosto 2016 come *dies a quo* del termine di prescrizione del danno erariale asseritamente conoscibile a quella data, l'azione del Pubblico ministero contabile avrebbe potuto essere attivata entro il 16 agosto 2021; invece, l'invito a dedurre è stato notificato alla Treofan il 26 maggio 2023 ed al Martinese il 31 maggio 2023, oltre la scadenza prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 20 del 1994.

Al riguardo, la Procura regionale nell'atto di citazione, prendendo posizione sulle obiezioni analoghe presentate dai convenuti in sede preprocessuale, ha sottolineato che le condotte foriere di danno erano costituite da dichiarazioni e documenti mendaci che erano di per sé idonei a precludere la conoscenza dei fatti realmente accaduti, e che potevano essere scoperti non con le verifiche e le ispezioni amministrative ordinarie, bensì mediante attività mirate di ricerca ed indagine in campo penale. La scoperta del danno nei suoi termini essenziali di ingiustizia e quantità non poteva avvenire prima della conoscibilità degli esiti delle indagini dell'Autorità giudiziaria penale, e quindi - come indicato dalla giurisprudenza contabile consolidata - prima della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero, che nel caso in esame è stata formulata dalla Procura europea-EPPO sede di Roma il 30 gennaio 2023. Pertanto, gli inviti a dedurre notificati pochi

mesi dopo sono serviti ad interrompere il decorso della prescrizione ed

a sospenderne gli effetti per tutta la durata del processo contabile, ai sensi dell'art. 66 c.g.c..

Il Collegio condivide la linea interpretativa prospettata dal Pubblico

ministero, in quanto la fattispecie esaminata s'inquadra nei casi di

occultamento doloso del danno erariale collegato a condotte

penalmente rilevanti, volutamente ingannatrici e fraudolente, dirette

intenzionalmente a porre nell'ombra dell'impercettibile gli atti illeciti ed

a simulare una gestione apparentemente regolare del personale

impegnato nel progetto di ricerca (nel 2012/2014), nonché a far apparire

artificiosamente una continuità operativa di gestione del sito di

Battipaglia nei cinque anni successivi (fino al 31/12/2019), inducendo

così in errore gli organi di controllo. Pertanto, l'occultamento si ritiene

integrato *in re ipsa* (in termini, Corte conti, Sez. III, n. 114/2020 e n.

21/2023; id., Sez. Emilia-Romagna, n. 125/2022). È vero, d'altra parte,

che nei casi penalmente rilevanti di illeciti erariali la prescrizione del

diritto al risarcimento del danno decorre tendenzialmente dal momento

della chiusura della fase istruttoria delle indagini penali, a meno che

prima di tale momento l'amministrazione danneggiata o la Procura

contabile avessero la possibilità di conoscere in altro modo (ad esempio,

da un anticipato disvelamento degli atti d'indagine penale sulla stampa

o da verifiche interne approfondite da organi di *audit*) l'esistenza di

elementi sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi

dei presupposti necessari per esercitare l'azione di responsabilità (Corte

conti, Sez. II, n. 395/2021 e n. 500/2017; id., Sez. Calabria, n. 165/2023).

Ciò avviene in quanto valgono i principi generali sanciti dall'art. 2935 c.c. (la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) e dall'art. 2934 c.c. (ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge), in base ai quali la prescrizione presuppone l'inerzia del titolare del diritto, che è tale soltanto quando il danno è percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato secondo il parametro della ordinaria diligenza (Cass., Sez. III civ., sent. n. 22059/2017 ed ord. n. 19193/2018; Corte conti, SS.RR., n. 2/2003/QM; id., Sez. III, n. 20/2020). Nella fattispecie, l'affermazione dei convenuti secondo la quale la conoscibilità del danno sussisteva già in capo al MUR sin dal 2016, all'epoca della relazione finale dell'esperto De Felice, non è supportata da alcuna prova o traccia rinvenibile agli atti depositati per il giudizio. Non può pertanto essere sostenuto che l'amministrazione è rimasta inerte a fronte di una notizia di danno emersa, almeno a livello embrionale, durante i controlli documentali concomitanti allo sviluppo della ricerca industriale, poiché nulla di tutto ciò è avvenuto nella realtà. L'eccezione di prescrizione, per questi motivi, va rigettata.

V. Concludendo la disamina delle eccezioni preliminari al giudizio, il Collegio rileva che non può essere accolta la richiesta avanzata dall'avv. Testa per conto della Treofan Italy e del convenuto Kaufmann, durante l'udienza pubblica, di valutare l'opportunità di sospendere il processo contabile in attesa degli sviluppi del processo penale.

Il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 106, primo comma, c.g.c. il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione

di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Come chiarito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (ord. n.12/2018/RCS), la norma prevede che ai fini della sospensione sia necessario il concorso di due presupposti concomitanti: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento costitutivo o modificativo della causa pregiudicata (cd. pregiudizialità tecnica); inoltre, occorre che tale elemento debba essere accertato secondo la legge con efficacia di giudicato, come avviene ad esempio nei casi di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone, oppure in quelli di risoluzione dell'incidente di falso, ai sensi dell'art. 14 c.g.c..

La fattispecie non presenta queste caratteristiche di pregiudizialità tecnica dell'esito del giudizio penale in corso. Neppure può essere accolta, perciò, l'istanza di sospensione facoltativa per ragioni di opportunità, in quanto ciò contrasterebbe con l'orientamento consolidato delle Sezioni riunite della Corte dei conti (ord. n. 1/2017) "nel senso della non ammissibilità di sospensioni ... che siano dettate da ragioni di mera opportunità, dovendosi riscontrare-viceversa- in modo concreto e stringente condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire". In relazione alle istanze istruttorie avanzate dai difensori della Treofan Italy e del convenuto Kaufmann finalizzate a far disporre tre consulenze tecniche d'ufficio, di cui:

- una tesa a verificare la falsificazione dei quattro ordini di servizio e dei

127 fogli di lavoro mensili dei 6 dipendenti di Battipaglia sentiti a SIT;

- la seconda focalizzata sull'analisi dei prezzi *intercompany* applicati sui prodotti ceduti dalla Treofan Italy alla controllante Treofan Germany, che secondo il consulente di parte Federico Venturini (doc. n. 13 allegato alla comparsa Treofan) sarebbero stati superiori a quelli di mercato rilevabili dalle fatture di vendita a favore di clienti terzi;

- la terza tesa a riscontrare se lo spostamento degli ordini di produzione avvenuto nel 2020 dallo stabilimento di Terni ad altri siti italiani ed esteri del gruppo Jindal sia stato dettato da normali motivazioni industriali di maggiore efficienza e proficuità del gruppo, come sostenuto dal consulente Venturini (doc. n. 14 allegato alla comparsa Treofan), oppure da scelte aprioristiche di chiudere Terni.

Al riguardo, il Collegio ritiene che i pareri già versati in atti ed il vasto materiale istruttorio reso disponibile dall'organo requirente e dai convenuti permettano un'agevole valutazione dei fatti di causa, senza necessità di avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio.

VI. Nel merito, i convenuti hanno sostenuto l'insussistenza delle condotte illecite contestate dal Pubblico ministero per l'ipotesi di frode comunitaria, in base ad una serie di motivazioni in fatto ed in diritto.

In particolare, la società Treofan Italy ha dedotto che:

- le accuse di falsificazione dei *timesheets* e degli ordini di servizio dei sei dipendenti di Battipaglia sarebbero indimostrate e non sufficienti, in quanto basate su sommarie informazioni testimoniali verbalizzate ai sensi dell'art. 351 c.p.p. in assenza di contraddittorio; per converso, una consulenza tecnica di ufficio sarebbe dirimente per verificare se vi siano

state o meno falsificazioni di firme;

- l'istanza di annullamento d'ufficio del decreto ministeriale di revoca del finanziamento non conterrebbe nessuna falsa dichiarazione, ma soltanto la rappresentazione delle azioni intraprese dalla società per garantire la continuità operativa ed occupazionale del sito di Battipaglia sino al 31/12/2019, come accertato da Invitalia.

Il convenuto Kaufmann ha fatto proprie le suddette argomentazioni ed ha aggiunto di non aver sottoscritto l'istanza di annullamento del 20 marzo 2020, né avuto contatti con il MUR riguardo a questa trattazione; tutte le interlocuzioni con il Ministero 'sono state intrattenute da Andrea Marcovecchio, responsabile legale di Treofan, e dal direttore unico di quest'ultima, dott. Anurodh Garg'. Inoltre, il suo ruolo di amministratore di fatto di Treofan Italy sarebbe indimostrato.

Il convenuto Martinese ha obiettato che:

- è stato coinvolto perché, avendo firmato i *timesheets* asseritamente falsi, avrebbe certificato al MUR costi non veritieri, ma nessun accertamento di responsabilità penale per queste condotte è stato ancora compiuto;

- le dichiarazioni dei dipendenti di Battipaglia non possono ritenersi prove testimoniali in senso stretto, ma al più indizi tutt'altro che gravi, precisi e concordanti rimessi al libero apprezzamento del giudice; alcune affermazioni dei testimoni sarebbero in buona parte inattendibili e smentite da documenti citati ed allegati alla comparsa di risposta;

- non vi è nessuna prova che egli abbia materialmente partecipato alla falsificazione delle spese o abbia impartito ordini in tal senso ai collaboratori; sostanzialmente, dati i suoi impegni gravosi, egli non ha

potuto far altro che riporre totale fiducia nei dipendenti preposti ai vari uffici, non potendo immaginare che i documenti non fossero veri;
- a maggior ragione, non è agevole comprendere per quale motivo egli sia chiamato a rispondere del saldo del finanziamento di € 262.421,13 corrisposto nel 2020, dal momento che non ha avuto nessun ruolo nella presentazione dell'istanza di annullamento al MUR.

Il Collegio evidenzia anzitutto di ritenere condivisibili le considerazioni formulate dal Pubblico ministero riguardo al valore probatorio dei verbali di SIT redatti dalla Guardia di finanza ed ai contenuti univoci, concordanti e dimostrativi da essi ritraibili per ricostruire la realtà dei fatti. Per costante e consolidata giurisprudenza, gli atti del fascicolo processuale penale allegati dall'organo requirente all'atto di citazione divengono a tutti gli effetti atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva pertinenza del collegio giudicante che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale (Corte conti, SS.RR., ord. n. 1/2017). I verbali di sommarie informazioni testimoniali rientrano nelle cd. prove atipiche o innominate, che non sono espressamente previste dal codice di rito, ma sono pur sempre ammissibili, non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Pertanto, le prove atipiche ben possono essere considerate e valutate dalla Corte come elementi di conoscenza apprezzabili ai fini della formazione del proprio libero convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 95 c.g.c., per vagliare la sussistenza o meno dei presupposti

della responsabilità amministrativa, previo raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass., Sez. III civ., n. 13229/2015; Corte conti, SS.RR., ord. n. 2/2020; id., Sez. I, n. 150/2024; Sez. II, n. 391/2023).

D'altra parte, sebbene raccolte fuori dal processo contabile, le prove atipiche non violano il principio del contraddittorio tra le parti, poiché questo si instaura *ex novo* con la loro produzione in giudizio, non determinando quindi alcun *vulnus* alle rispettive posizioni di parità degli attori (Corte conti, Sez.II, n. 391/2023; Sez. Umbria, n. 28/2025).

I convenuti Treofan Italy e Manfred Kaufmann si sono limitati a porre questioni di principio, ma non hanno rappresentato elementi specifici tesi a contestare l'attendibilità e la fondatezza delle dichiarazioni dei dipendenti di Battipaglia, come invece ha fatto il convenuto Martinese.

Per questo motivo, occorre sinteticamente riepilogare di seguito le informazioni acquisite da ognuno e le critiche mosse dal Martinese.

Laura Conte, laureata in chimica e responsabile dell'ufficio qualità dello stabilimento di Battipaglia, ha dichiarato a verbale (all. 36 del doc. 12 annesso alla citazione) di aver partecipato al progetto con il compito di mettere a punto le specifiche tecniche del nuovo film termoplastico, nonché di riconoscere come proprie le firme apposte sugli ordini di servizio e sui *timesheets* esibiti dai verbalizzanti. Alla specifica domanda se le 2.108 ore annotate nei prospetti dal 2012 al 2014 fossero coerenti con il lavoro effettivamente svolto per la ricerca, Conte ha risposto: 'no, non sono in grado di quantificare le ore complessivamente svolte, ma posso affermare con certezza di aver effettuato.... un numero di ore pari a circa il 30% di quanto è stato dichiarato nei fogli di lavoro. Ho firmato

bonariamente... convinta di fare il bene dell'azienda. I fogli di lavoro venivano compilati dall'ufficio personale diretto dal signor Bruno Vece. Non ero nelle condizioni di non poter aderire ad un ordine della direzione di firmare tali fogli di lavoro'. Il convenuto Martinese ha dedotto che tale dichiarazione sembrava contraddittoria nella parte in cui negava di essere in grado di quantificare le ore di lavoro svolto e dall'altra indicava con certezza la soglia reale del 30% del totale consuntivato; appariva altresì incompleta laddove invocava a propria discolpa un ordine della direzione a cui non poteva sottrarsi, senza tuttavia specificare chi lo avesse formulato.

Il Collegio ritiene che tali osservazioni non intacchino l'autenticità e l'attendibilità della fonte di prova, tenuto conto che non vi è contraddizione tra il non ricordare il numero esatto di ore lavorative impiegate e l'indicare una soglia limite oltre la quale il dato sconfinerebbe nell'irrealtà. Il fatto che non siano indicati i nominativi delle persone della direzione che hanno dato l'ordine illecito evidenzia un clima interno di timore della base verso i quadri dirigenti, perdurante malgrado il tempo trascorso. D'altra parte, la mancata specificazione di questi nomi è segno della assenza di pressioni o condizionamenti esercitati dai verbalizzanti.

Silvio Fierro, capo turno dello stabilimento di Battipaglia, ha ricordato (all. 37 del doc. n. 12 annesso alla citazione) il progetto del nuovo film termoplastico, per il quale era necessario effettuare delle prove di miscelazione di polimeri ed additivi, che nel suo caso avevano richiesto due/tre giorni di lavoro. Fierro ha riconosciuto come proprie le firme

sui documenti mostratigli in visione. Poi, alla domanda se le 2.186 ore annotate nel triennio fossero coerenti con il lavoro effettivamente svolto, il teste ha dichiarato: 'no, sicuramente non ho lavorato a questo progetto per tutte quelle ore... ribadisco che potrei aver partecipato per un numero di ore decisamente inferiore... i responsabili del progetto erano le dottoresse Laura Conte e Iole Fiorillo. Mi veniva richiesto dalle citate Conte e Fiorillo di firmare... non c'è stata nessuna costrizione'. Il convenuto Martinese ha osservato che Fierro si era espresso in termini dubitativi, usando il condizionale (potrei), ma senza precisare quante ore lavorative aveva realmente effettuato; ad ogni modo, il riconoscimento delle firme rendeva ininfluyente tale dichiarazione, in quanto l'impianto accusatorio si reggerebbe sull'ipotesi delle firme apocrife. Il Collegio ritiene anche in questo caso che le dichiarazioni del testimone siano attendibili e veritiere; la controparte trascura di considerare che Fierro ha precisato di aver partecipato ai *test* di ricerca "per due/tre giorni di lavoro per quel che mi riguarda". È errato, altresì, attribuire all'organo requirente la tesi basata esclusivamente sulla falsità delle firme; in realtà, nell'atto di citazione (pag. 40) si afferma che 'i documenti giustificativi delle spese sostenute sono stati falsificati attraverso l'indicazione di ore di attività mai effettuate e l'apposizione di firme apocrife'. Le condotte, perciò, sono di due tipi, che possono ricorrere congiuntamente o disgiuntamente a seconda dei casi. Ciò non toglie che l'aumento artificioso delle ore consuntivate da dipendenti che hanno firmato i documenti in buona fede sia da considerare anch'esso un atto fraudolento idoneo a causare l'indebita percezione dei

finanziamenti pubblici del MUR.

Aniello Tramonto, capo turno, ha dichiarato a verbale (all. 29 del doc. n. 12 annesso alla citazione) di non ricordare lo specifico progetto d'interesse, tra i tanti a cui aveva partecipato nei 40 anni di lavoro. Egli ha riconosciuto come proprie le firme su un ordine di servizio dell'11 aprile 2013, ma non su quello del 1° luglio 2011; così pure, riguardo ai *timesheets* ha affermato: 'le firme apposte sui fogli dei mesi di luglio, agosto e dicembre 2012, nonché di agosto e settembre 2014, non le riconosco come mie'. Alla domanda se le 2.264 ore annotate nel 2012/2014 a suo nome fossero coerenti con le prestazioni effettuate, Tramonto ha risposto: 'non mi pare possibile che mi sia stato attribuito un tale carico di ore in un progetto di cui non ho memoria... non mi sembra possibile che all'interno delle mie ore di lavoro giornaliere siano state inserite ore progettuali che non potevano essere eseguite visto che le macchine lavoravano in un ciclo continuo di produzione ordinaria'. Il convenuto Martinese ha adombrato una certa somiglianza grafologica tra la firma di Tramonto sul verbale e quella dell'ordine di servizio disconosciuta; poi, ha obiettato che il teste avrebbe potuto rifiutarsi di firmare l'ordine integrativo del 2013, visto che il precedente non era autentico. Il Collegio osserva che l'affermazione focalizzata su una sola delle tante firme non riconosciute dal Tramonto non è dirimente per il giudizio, fermo restando che la somiglianza di scrittura è una supposizione non suffragata da prove.

Francesco Bacco, operaio addetto alla linea di produzione, ha dichiarato a verbale (all. 34 del doc. n. 12 annesso alla citazione) di aver partecipato

al progetto, con il compito di effettuare l'estrusione sulla linea B, ed
invero di provare le nuove miscele, prelevare dei campioni e
consegnarli ai tecnici per le analisi di laboratorio. Il macchinario veniva
utilizzato all'incirca per un paio d'ore ai fini della ricerca, poi si
riprendeva la lavorazione dei prodotti destinati alla vendita. Bacco ha
disconosciuto la firma apposta sugli ordini di servizio a suo nome; con
riguardo ai fogli mensili, ha ricordato che essi venivano formati
dall'ufficio personale sulla base delle schede di produzione e poi a fine
mese venivano firmati dagli operai. In particolare, Bacco ha esaminato i
timesheets e dichiarato di non riconoscere le firme sui prospetti dei mesi
da gennaio a giugno 2013, di avere dei dubbi per quelle di
gennaio/giugno e ottobre/novembre 2014, ed invece di essere certo di
aver sottoscritto tutti i restanti prospetti del periodo 2012/2014. Il
convenuto Martinese ha dedotto che il Bacco non aveva negato
l'ammontare complessivo delle ore rendicontate, ma solo l'autenticità
delle firme su una parte dei documenti visionati.

Il Collegio considera che ciò è sufficiente per fondare la sussistenza di
una verosimile condotta fraudolenta da parte di Treofan Italy, atteso che
non c'era nessun motivo di alterare le firme degli operai sui *timesheets*,
se non quello di gonfiare artificialmente i costi del personale
impegnato nel progetto.

Giampiero Mucciolo, operaio addetto alle taglierine delle bobine di film
per imballaggi, ha dichiarato a verbale (all.30 del doc.n.12 annesso alla
citazione): 'a mio ricordo, non ho mai partecipato al progetto di ricerca
di cui mi parlate'; presa visione dei documenti firmati a suo nome, ha

aggiunto: 'no, non riconosco nessuna delle firme apposte sui documenti

che -mi mostrate... le firme non sono le mie. Non ricordo di aver mai

firmato tanti fogli nella mia vita lavorativa'. Il convenuto Martinese ha

obiettato l'esistenza di una palese verosimiglianza tra le firme

disconosciute e quella apposta sul verbale di SIT.

Il Collegio rileva che anche in questo caso il convenuto adduce non una

confutazione, ma una supposizione non suffragata da allegazioni di

prove. Emerge, altresì, una discrasia obiettiva tra le mansioni lavorative

effettivamente svolte dall'operaio Mucciolo (tagliarina delle bobine) e

quelle affidategli formalmente con l'ordine di servizio firmato dal

Martinese il 1° luglio 2011 per l'incarico progettuale personale,

consistente nella 'valutazione di proprietà strutturali di materiali

termoplastici a base di propilene e nanocomposti', che appare

inverosimile.

Gianfranco Prota, laureato in ingegneria chimica, impiegato tecnico

presso lo stabilimento di Battipaglia che si occupava di controlli di

qualità e di tecnologia di processo, ha dichiarato a verbale (all. 32 del

doc. n. 12 annesso alla citazione) di non ricordare di aver mai

partecipato a questo progetto di ricerca, né di averlo mai sentito

nominare; di non ricordare di aver firmato i *timesheets* postigli in

visione, ma di non poter dire con certezza che le firme non erano

autentiche. Alla domanda se le 918 ore annotate nei mesi

gennaio/dicembre 2014 fossero state coerenti con il lavoro

effettivamente reso in fabbrica, Prota ha risposto: 'ribadisco che non ho

mai effettuato alcuna ricerca industriale'. Il convenuto Martinese ha

dedotto che quest'ultima affermazione era sconsigliata dal fatto che l'ing. Prota aveva sicuramente partecipato a ricerche industriali della Treofan di Battipaglia, e soprattutto al progetto in questione. Ciò era comprovato da una *mail* inviata l'8 novembre 2012 dalla Conte a Gianfranco Prota ed altri (doc. n. 30 allegato alla comparsa di risposta), in cui veniva organizzata l'esecuzione di un *test* di produzione del nuovo film di propilene HNA/HND progettato nel terzo SAL di luglio/dicembre 2012 ai fini del confezionamento di *crackers* caldi ad una velocità superiore, studiato per le esigenze del cliente Galbusera. A conferma di ciò, nel marzo/aprile 2014 l'ing. Prota aveva intrattenuto uno scambio di *mails* con la casa madre tedesca per la messa a punto e l'aggiornamento della formulazione del film HNA.

Il Collegio, preso atto, rileva che l'esistenza di un contributo dell'ing. Prota alla ricerca del nuovo film per la Galbusera evidenzia dei limiti da riconoscere alla assertività di alcune dichiarazioni molto nette da lui rilasciate a SIT. Però, resta il fatto che dai *timesheets* firmati a suo nome emerge una tale massa di ore lavorative impegnate ogni giorno (8/9 ore, con punte di 11/13 ore saltuariamente) per tutti i mesi da gennaio a dicembre 2014, al punto che sembra pressoché impossibile che una persona giovane con un profilo di carriera come quello dell'ing. Prota possa non ricordare nulla di ciò che avrebbe fatto in un intero anno dedicato completamente a questo lavoro., con ritmi del genere. La prima *mail* allegata dal Martinese, oltre tutto, risale al 2012, quando Prota non era citato in nessun ordine di servizio del progetto, e comunque ciò non sembra sufficiente per modificare il giudizio di

inverosimiglianza del costo rendicontato dalla società a nome di Gianfranco Prota. Concludendo sul punto, il Collegio osserva che, al di là del livello di gravità e precisione di ciascun indizio isolatamente considerato, sulla base delle dichiarazioni dei sei dipendenti sopra riportate, l'esame globale ed unitario del quadro indiziario complessivo consente di diradare i dubbi sulla fondatezza della ricostruzione della frode operata dal Pubblico ministero contabile, tenuto conto che:

- su dieci testimoni sentiti in atti, quattro hanno confermato l'esattezza delle ore lavorative e delle firme (Iole Fiorillo, Mario Boccia, Luca Spina e Luigi Picariello), quattro hanno confermato solo in parte le ore lavorate (Laura Conte, Silvio Fierro, Aniello Tramonto e Francesco Bacco) e due hanno disconosciuto totalmente sia le ore lavorate sia le firme (Giampiero Mucciolo e Gianfranco Prota); ciò induce a ritenere che le indagini di polizia giudiziaria siano state effettuate dalla Guardia di finanza con obiettività e distacco, senza influenzare o alterare le capacità di ricordare e la libertà di autodeterminazione dei dichiaranti, così come attestato nella chiusura di ciascun verbale;
- il tenore delle dichiarazioni indizianti appare lineare, spontaneo e scevro da distorsioni per motivi di rancore personale.

Pertanto, i due momenti del procedimento logico di valutazione degli indizi disponibili (Corte conti, Sez. III, n. 357/2023) inducono il Collegio a ravvisare la sussistenza della prima condotta illecita di frode comunitaria commessa nel 2012/2014 a titolo doloso.

Stesso discorso vale per la seconda condotta illecita realizzata nel 2019/2020 mediante la presentazione da parte di Treofan Italy di

dichiarazioni e documenti falsi, inesatti ed incompleti al fine di attestare la permanenza del requisito della stabile sede ed organizzazione a Battipaglia e l'industrializzazione dei risultati progettuali alla data del 31 dicembre 2019, così da conseguire la ritenzione indebita dei finanziamenti già riscossi anticipatamente nel 2012 ed ottenere l'erogazione del saldo nel 2020. La vicenda è stata illustrata al punto III, richiamando il verbale del consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2018 in ordine alla decisione del gruppo Jindal di far cessare l'attività produttiva del sito campano e di chiedere la cassa integrazione per tutti i dipendenti, a cui ha fatto seguito il 25 gennaio 2019 l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo tramite Confindustria Salerno, poi il blocco della produzione a marzo 2019 e gli scioperi delle maestranze con i picchetti ai cancelli della fabbrica, l'accordo per la concessione della CIG straordinaria per un anno ed infine la cessione in comodato alla Jcoplastic S.p.a. del complesso immobiliare in cambio del riassorbimento lavorativo di tutti i dipendenti già Treofan. In questo scenario si colloca il decreto di revoca del finanziamento che il MUR ha adottato il 26 febbraio 2020 per carenza del requisito della stabile sede ed organizzazione in regione convergenza. Dall'esame del provvedimento (doc. 44 allegato alla comparsa del Martinese) e dalla relazione prodotta dal MUR (all. 42 del doc. n. 12 annesso alla citazione) si evince che il 10 giugno 2019 il MUR aveva rilevato da una visura camerale la trasformazione della Treofan da S.p.a. in S.r.l. (non comunicata dal beneficiario), accompagnata da articoli stampa sulla crisi dello stabilimento di Battipaglia; pertanto, aveva attivato Invitalia

per un supplemento istruttorio finalizzato ad accertare l'impatto di queste novità sui requisiti obbligatori. Ciò in quanto l'eventuale mancato rispetto di questi impegni previsti dal disciplinare avrebbe comportato la revoca del finanziamento, a causa del venir meno della possibilità da parte dell'Autorità di gestione del P.O.N. di certificare le spese progettuali alla Commissione europea. Dopo tre solleciti di Invitalia, l'unico documento trasmesso dalla Treofan era costituito dal verbale di assemblea dei soci del 2018 relativo alla trasformazione in S.r.l.. Pertanto, il 1° ottobre 2019 il soggetto convenzionato ha segnalato la carenza della documentazione necessaria per accertare la permanenza dei requisiti. Il 31 ottobre 2019 il MUR ha comunicato alla Treofan l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990; il 28 novembre 2019 sono pervenute le controdeduzioni della società, ritenute insufficienti da Invitalia con apposito parere del 17 febbraio 2020. Conseguentemente, il 26 febbraio 2020 il dirigente dell'ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MUR, in qualità di Autorità di gestione del P.O.N., ha emanato il decreto di revoca dell'agevolazione e disposto il recupero dell'anticipo già corrisposto, oltre agli interessi. Il 23 marzo 2020 è pervenuta al MUR l'istanza di annullamento in autotutela presentata dallo studio legale Lipani Catricalà e *partners* su mandato dell'amministratore unico di Treofan Italy-dott. Anurodh Garg, in cui è stato rappresentato per la prima volta il contesto delle misure finalizzate alla reindustrializzazione del sito di Battipaglia, che innescavano la

revisione del decreto di revoca. Più in particolare, l'istanza di annullamento della Treofan (all. 43 del doc. n. 12 annesso alla citazione) censurava il decreto ministeriale di illegittimità in quanto 'la stabile organizzazione è stata mantenuta dalla società presso lo stabilimento di Battipaglia coerentemente agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 13 del disciplinare'; 'l'unità produttiva era ed è tuttora nella piena disponibilità della società'; 'ugualmente, erano e sono tuttora disponibili e perfettamente funzionanti le attrezzature ed i laboratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di ricerca'; 'allo stesso modo, erano e sono nella disponibilità della società e presenti in situ le risorse di personale necessarie per il funzionamento dell'unità produttiva'; 'l'unità produttiva non è mai stata chiusa ed erano sempre presenti unità di personale in maniera continuativa'. Relativamente alla situazione di crisi, nella lettera si affermava che 'la società, senza alcuna colpa, si è trovata in condizioni di difficoltà a causa di una flessione generale del mercato'; tuttavia, nel corso della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, la Treofan l'8 marzo 2019 si era impegnata a ricercare possibili soluzioni atte a salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale di Battipaglia, dando incarico ad un *advisor* specializzato, la Vertus S.r.l., di predisporre un piano di cessione e/o reindustrializzazione ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Su queste basi, il 28 marzo 2019 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato raggiunto un accordo per la concessione della CIGS a carico dello Stato per dodici mesi (per una spesa di € 1.227.663,36). L'epilogo era costituito da un accordo di

cessione di ramo d'azienda a favore della Jcoplast nel febbraio 2020.

Pertanto, nella domanda di annullamento si alludeva al fatto che i successi conseguiti per la soluzione della vertenza occupazionale grazie agli sforzi profusi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro rischiavano di essere vanificati dal decreto di revoca del MUR, adottato senza un adeguato coordinamento con le altre strutture.

Stante ciò, il MUR dava nuovamente incarico ad Invitalia di approfondire gli accertamenti alla luce della documentazione tardivamente pervenuta.

In effetti, dal carteggio depositato dal convenuto Kaufmann (doc. 29 allegato alla comparsa) si ottiene un quadro espressivo delle modalità prettamente formali di conduzione della istruttoria da parte di Invitalia.

Si tratta di *mails* del 3/9 aprile 2020 ricevute e spedite dall'avv. Andrea Marcovecchio, *director legal Europe* della Treofan Germany GmbH, da cui si ricava che secondo il funzionario di Invitalia per accertare la stabile organizzazione 'è necessario che al 31 dicembre 2019 presso la sede in area convergenza risultava impiegata almeno una risorsa'.

All'esito dell'istruttoria, Invitalia ha comunicato l'esistenza in capo alla società dei requisiti previsti ed il MUR adottava il provvedimento di annullamento del decreto di revoca.

La Procura regionale afferma che la conclusione cui è pervenuto il MUR non è condivisibile, perché in realtà l'attività produttiva a Battipaglia è cessata prima del 31 dicembre 2019 ed il prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti è dipeso unicamente dalle pressioni delle

organizzazioni sindacali che hanno indotto il gruppo Jindal a fare ricorso alla CIGS, fino a quando non è stata trovata la soluzione della reindustrializzazione ad opera di un'altra società.

Il Collegio condivide questa chiave di lettura, che appare basata sui fatti e su alcuni punti fermi incontrovertibili, tenendo presente che:

- mantenere in esercizio la sede di Battipaglia è esattamente il contrario di ciò che il gruppo Jindal aveva deciso di fare sin dal 19 dicembre 2018, come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione redatto in pari data; è chiaro e comprovato, pertanto, che il piano industriale del socio unico prevedeva la chiusura dello stabilimento di Battipaglia sin dall'inizio, per cui si dovevano solo attuare le procedure per i licenziamenti collettivi e la CIGS;

- la produzione dei film di propilene nella fabbrica di Battipaglia si è fermata a marzo 2019, e non è più ripresa fino alla cessione del ramo d'azienda alla società milanese (cfr. verbali di SIT nei confronti di Silvio Fierro e Laura Conte, all. 36 e 37 del doc. n. 12 annesso alla citazione);

- le attrezzature ed i laboratori utilizzati per il progetto di ricerca erano nel 2019 fisicamente ancora installati nella fabbrica salernitana, ma non erano 'perfettamente funzionanti', bensì fermi ed inutilizzati; nessuna commessa di lavorazione, nessun ordine di consegna o contratto di fornitura sono stati messi in produzione in quel sito dopo marzo 2019;

- allo stesso modo, gli operai ed i tecnici di Battipaglia erano rimasti a disposizione della Treofan Italy ed erano presenti in loco solo sulla carta, perché dal 1° aprile 2019 erano stati collocati tutti in CIGS a spese dello Stato ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, e cioè

per crisi aziendale a causa della cessazione dell'attività produttiva, ma accompagnata da 'concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale' ovvero da possibili 'interventi di reindustrializzazione del sito produttivo', come sancisce la norma. Pertanto, la continuità produttiva ed occupazionale del sito di Battipaglia di cui si parla negli accordi tra le parti sociali coinvolte nei tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico si deve intendere nel senso del passaggio del personale dalla CIGS al nuovo rapporto di lavoro con la Jcoplast senza soluzione di continuità, senza licenziamenti degli interessati, non che le prestazioni lavorative sotto Treofan sono proseguite fino al subentro di quelle alle dipendenze di Jcoplast, perché questo non è accaduto; in realtà, da aprile 2019 in poi la manodopera non ha più effettuato prestazioni per conto di Treofan.

Va condivisa, pertanto, la prospettazione della Procura regionale secondo la quale la Treofan Italy ha presentato tramite legali di fiducia al MUR una istanza di annullamento del decreto di revoca formulata con frasi sibilline, inesatte, incomplete e fuorvianti proprio allo scopo di evitare che il Ministero ed Invitalia accertassero che l'impegno di mantenere la stabile organizzazione campana per ulteriori cinque anni dopo la conclusione del progetto non era stato rispettato. Questa violazione avrebbe dovuto comportare la revoca del finanziamento, per due motivi:

- per obbligo contrattuale, poiché l'art. 1, comma quarto, del decreto direttoriale di concessione n. 681/Ric del 14 ottobre 2011 prevedeva l'incondizionata accettazione da parte dei soggetti beneficiari dei

termini e delle condizioni previste dal disciplinare, tra cui l'obbligo quinquennale post fine progetto di mantenere la stabile organizzazione nelle regioni convergenza ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. o), del disciplinare, fermo restando che in caso di cessazione o modificazione dell'attività l'art. 13, comma terzo, lett. d), prevedeva la revoca dell'agevolazione;

- per evitare di esporre lo Stato italiano al rischio di incorrere nella mancata certificazione delle spese progettuali da parte della Commissione Europea, e quindi di dover restituire con risorse a carico del bilancio nazionale somme pari ai finanziamenti FESR non impiegati correttamente; infatti, l'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 all'epoca vigente prevedeva l'obbligo degli Stati membri di accertare la stabilità delle operazioni finanziate, ossia che la partecipazione dei fondi strutturali restasse attribuita ad operazioni comprendenti investimenti produttivi esclusivamente se queste ultime, entro cinque anni dal loro completamento, non subissero modifiche sostanziali causate dalla cessazione dell'attività produttiva.

Nella fattispecie, il Collegio ritiene che i fatti accaduti nella gestione del sito di Battipaglia da parte della Treofan Italy dal marzo 2019 in poi abbiano comportato modifiche sostanziali per cessazione dell'attività produttiva. Pertanto, la presentazione dell'istanza di annullamento della revoca del finanziamento ha costituito una condotta illecita di frode comunitaria a titolo doloso, caratterizzata dal cosciente inadempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal disciplinare di concessione e dal rapporto di servizio con il MUR.

Le condotte antigiuridiche sfociate nell'indebita percezione di € 978.584,02 di finanziamenti pubblici sono attribuite dalla Procura regionale, in concorso, a titolo doloso ed in via solidale, alla Treofan Italy S.r.l. in liquidazione come soggetto beneficiario dei fondi, al convenuto Manfred Kaufmann come amministratore di fatto della società dal 2018 in poi ed al convenuto Luigi Antonio Martinese in qualità di amministratore delegato dal 18 luglio 2014 al 18 maggio 2016, presidente del consiglio di amministrazione dal 19 maggio 2016 al 19 dicembre 2018, direttore dello stabilimento di Battipaglia nonché (come descritto al capo III) vice amministratore delegato e responsabile del progetto di ricerca dal 27 gennaio 2012.

Sia Kaufmann che Martinese hanno eccepito di non aver avuto nessun ruolo nella vicenda, dichiarandosi completamente estranei alle condotte. Per converso, nei confronti del Kaufmann il Pubblico ministero ha dedotto plurimi elementi di ricostruzione del ruolo effettivamente svolto come principale *manager* della gestione della società, allegando le dichiarazioni rilasciate in tal senso dai dirigenti degli uffici, ossia Andrea Marcovecchio - responsabile ufficio legale gruppo Treofan (a partire dall'acquisizione del controllo del gruppo Jindal, 'l'amministrazione di fatto della società era svolta da Manfred Kaufmann per quanto riguarda le strategie operative e da Deepak Jain per la parte amministrativa e finanziaria') -, Fabrizio Rapastella - responsabile della produzione ('ho ricevuto disposizioni sino al marzo 2020 dall'ing. Martinese... dal marzo 2020 ho ricevuto ordini solo da Kaufmann Manfred... debbo precisare che lo stesso Martinese

dipendeva in tutto e per tutto da Kaufmann... ogni decisione veniva presa nella sede in Lussemburgo della Jindal Films Europe... a Terni, non era possibile decidere nulla di diverso dalla gestione ordinaria del sito”), Enrico Scialpi - responsabile sicurezza ed ambiente (“la gestione della Treofan Italy S.r.l. era appannaggio esclusivo dei signori Kaufmann Manfred e Deepak Jain.... l’amministratore unico, tale Garg Anurodh, non è mai venuto in Italia, nessuno lo ha mai visto e conosciuto...qualsiasi decisione veniva presa dai citati Kaufmann e Deepak, dai quali tutti noi dipendenti di Terni abbiamo preso ordini’), Enzo Gaipa - responsabile del magazzino (‘ricordo un paio di telefonate del signor Kaufmann ... con le quali mi esortava con animo acceso a fare pressioni sulle rappresentanze sindacali per rimuovere il blocco delle portinerie durante gli scioperi di agosto 2020’) ed Ettore Del Borrello - ex liquidatore della società (‘esisteva una accentuata centralizzazione delle funzioni principali su finanza, acquisti, vendite, a livello di Treofan Germany... azionista al 100%... le principali decisioni passavano attraverso l’amministratore delegato di Treofan Germany, Kaufmann, ed il direttore finanziario Deepak Jain’).

Il Collegio ritiene che le testimonianze (all. 10, 7, 9, 14 e 11 del doc. n. 12 annesso alla citazione) plurime, convergenti ed univoche acquisite agli atti del giudizio rendano poco credibile la dichiarazione di estraneità ai fatti da parte del convenuto Manfred Kaufmann.

Così pure non convincenti appaiono le difese del convenuto Martinese, poiché il non essere chiamato in causa dai dipendenti di Battipaglia nelle loro dichiarazioni indizianti e la gravosità degli incarichi di

amministratore delegato e responsabile dello stabilimento nulla tolgono all'importanza del ruolo da lui ricoperto nella prima fase della frode, come descritto nel punto III. Basti ricordare che il Martinese ha firmato la domanda di ammissione del finanziamento, ha controfirmato tutti gli ordini di servizio ed i prospetti di lavoro mensili del personale impiegato (compresi quelli falsi), è stato inserito sistematicamente nelle comunicazioni tra gli uffici di Terni, Battipaglia e lo studio del consulente Varchetta di Napoli (a riprova della sua funzione di supervisione e coordinamento ai fini della rendicontazione).

Su un piano più generale, è bene chiarire che ognuno dei tre convenuti è chiamato a rispondere del danno erariale in via immediata e diretta, in virtù del rapporto di servizio che si è instaurato tra la Treofan Italy ed il MUR sin dalla concessione dell'agevolazione, che ha comportato l'inserimento della compagine societaria nel programma di ricerca industriale imposto dall'amministrazione al fine strategico di rafforzare il potenziale scientifico-tecnologico delle imprese stabilite nelle regioni della convergenza. Con le condotte illecite accertate dalla Procura regionale la società beneficiaria e, per essa, gli amministratori di fatto e di diritto che hanno posto in essere le frodi hanno provocato la frustrazione degli scopi pubblici perseguiti dal PON ricerca e competitività 2007/2013, e quindi sono incorsi in responsabilità amministrative per danno erariale, di competenza della Corte dei conti in quanto si tratta di distrazioni di finanziamenti pubblici (Cass., SS.UU., ord. n. 4511/2006, n. 5019/2010 e n. 10094/2015; id., sent. n. 16505/2010 e n. 1515/2016). In questi casi, la responsabilità

amministrativo-contabile della società beneficiaria non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società, come nel caso del Martinese (in termini, Corte conti, Sez. III, n. 354/2022; App. Sicilia, n. 33/A/2017).

La corresponsabilità degli amministratori sussiste anche se quest'ultimi abbiano operato in via di mero fatto (Cass., SS.UU., n. 18991/2017 e n. 16505/2010), come nel caso del Kaufmann. Pertanto, sussistono i presupposti soggettivi della responsabilità erariale dei tre convenuti, a titolo di dolo, poiché come sottolineato dal Pubblico ministero le modalità delle simulazioni delle spese superiori a quelle reali e delle dissimulazioni della cessazione della stabile organizzazione campana rivelano da parte degli autori l'aver agito con la coscienza e volontà di trasgredire gli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, e di distrarre in tal modo le risorse dalle finalità prefissate. Si configurano perciò ipotesi di dolo contrattuale o *in adimplendo*, per il cosciente inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di servizio (Corte conti, Sez. I, n. 107/2014; Sez. Lombardia, n. 137/2017).

Restano da esaminare, a questo punto, i presupposti del danno erariale e del nesso di causalità, e con essi la censura sollevata dal convenuto Martinese a causa dell'addebito nei suoi confronti del danno di € 262.421,13 verificatosi con l'incasso del saldo del finanziamento nel 2020. Sostiene l'interessato che dopo le dimissioni dal consiglio di amministrazione nel 2018 non ha avuto più nessun ruolo nella gestione della società, essendo degradato a semplice dipendente, per cui non è

stato per nulla coinvolto nella vicenda dell'annullamento della revoca ministeriale. Il Pubblico ministero non ha rappresentato elementi a confutazione di tale prospettazione, né risultano depositati atti contrastanti con essa.

Il Collegio considera fondata l'eccezione di merito sollevata dal Martinese, sicché la somma di € 262.421,13 deve essere portata in diminuzione dell'importo della condanna, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quater*, della legge n. 20 del 1994 norma che, nel caso di fatto dannoso causato da più persone, impone l'accertamento di responsabilità di 'ciascuno per la sola parte che vi ha preso' (in termini, Corte conti, Sez. III, n. 526/2010).

Non merita, invece, accoglimento l'eccezione mossa dallo stesso Martinese riguardo alla insussistenza del nesso di causalità tra la condotta attribuitagli ed il danno di € 700.707,84. Secondo il convenuto, poiché il MUR ha disposto la revoca del finanziamento il 26 febbraio 2020 ed ha perciò ordinato a Treofan di restituire l'anticipazione precedentemente erogata nel 2012, il danno non si sarebbe verificato se la società non avesse presentato l'istanza di annullamento del 20 marzo 2020 contenente dati incompleti, falsi ed inesatti, per cui quest'ultima condotta in termini di efficienza causale risulterebbe di per sé sufficiente per determinare il danno dell'indebita percezione di € 963.130,97, rendendo irrilevante qualsiasi contributo dato dal Martinese negli anni precedenti.

Il Collegio ritiene la deduzione non fondata, poiché trascura di considerare due aspetti:

- in primo luogo, la frode comunitaria oggetto del giudizio è unitaria ed è formata da due tipologie di condotte che fanno parte di un unico procedimento di concessione ed utilizzo di fondi pubblici; pertanto, sia la prima che la seconda fase della frode comunitaria concorrono a motivare l'accertamento della responsabilità amministrativa della Treofan Italy e dei suoi amministratori; entrambe le condotte sono valide e nessuna assorbe l'altra, in caso di sindacato giurisdizionale;

- in secondo luogo, il decreto del MUR di revoca del finanziamento è stato annullato in autotutela, per cui non ha avuto nessun effetto concreto ai fini economici e giuridici; così stando le cose, il danno erariale di € 963.130,97 va imputato quanto ad € 700.707,84 al concorso delle condotte di falsa rendicontazione e di simulazione della stabile organizzazione, che coinvolgono tutti e tre i convenuti; quanto ad € 262.421,13 alla condotta di simulazione della permanenza in vita della stabile organizzazione campana, addebitabile alla società Treofan Italy ed al convenuto Kaufmann.

In relazione all'quantificazione del danno, inoltre, la società Treofan ed il Martinese hanno eccepito che il progetto di ricerca è stato portato a compimento nel 2014 con esito positivo, come attestato dall'esperto del MUR De Felice nella sua relazione finale (all. 27 del doc. n. 12 annesso alla citazione). Pertanto, secondo i convenuti il danno non può che consistere nella quota del contributo destinata al rimborso delle asserite ore di personale oggetto di falsificazione. In base a questo criterio, la Guardia di finanza aveva sviluppato a suo tempo i conteggi per calcolare su richiesta del Gip di Milano la quota di finanziamento

corrispondente alle 11.452 ore di lavoro fittizie, pari ad € 233.347,11, e su questo importo è stato basato il decreto di sequestro penale.

Il Collegio osserva che la relazione finale dell'esperto del MUR non attesta il raggiungimento di risultati positivi, limitandosi ad evidenziare che il progetto è stato interamente svolto, che per il settore *packaging* la ricerca è stata rivolta a definire un film per il *food packaging* che garantisse una maggiore resistenza; tuttavia, 'non sono stati prodotti prototipi', 'non sono stati registrati brevetti' ed 'i risultati conseguiti non sono stati ancora trasferiti in produzione'. Pertanto, non sembra fondato affermare che, malgrado le ore di ricerca mancanti pari al 34,65% del totale pianificato, il progetto abbia raggiunto gli stessi risultati prefissati, con conseguenze negative solo marginali circoscritte alle infedeltà contabili accertate. Il Pubblico ministero ha contestato, invece, il 100% dei finanziamenti ottenuti dalla Treofan in quanto la rilevanza dell'inadempimento ha reso l'agevolazione nella sua interezza priva di giustificazione causale, perché non idonea a realizzare le finalità di interesse generale per cui era stata erogata, anche perché spiazzante a danno di altre iniziative di analogo valore e meritevolezza che l'amministrazione ha pretermesso. È questa la linea rigorosa seguita dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. II, n. 380/2021; id., Sez. Umbria, n. 38/2021), secondo la quale i contributi di scopo elargiti nell'ambito di PON e di POR vanno traggurdati in un'ottica più ampia del segmento del singolo progetto; interessa non tanto il rapporto negoziale tra erogatore ed attuatore del piano, quanto la coerenza della condotta dell'attuatore con la finalizzazione della spesa pubblica

prefissata. Infatti, ogni progetto è parte strutturale e funzionale di un più articolato sistema di incentivazioni che deve necessariamente combinarsi in modo sinergico con la pluralità di altri progetti miranti al medesimo obiettivo definito dal piano. I riverberi negativi su tutto il programma da realizzare vanno ben oltre i margini finanziari del singolo contributo deviato. Per questi motivi, soltanto nei casi in cui venga fornita la chiara dimostrazione che le anomalie operative accertate per un singolo progetto hanno compromesso in misura estremamente limitata la canalizzazione delle risorse verso il risultato atteso, esclusivamente in quella ipotesi potrebbe essere compiuta una misurazione puntuale degli effetti distorsivi ed una valutazione aritmetica della consistenza del danno, pervenendo ad un addebito inferiore rispetto all'intero importo del contributo (Corte conti, Sez. II, n. 380/2021). Una prova del genere non è stata fornita dai convenuti, sicché il danno risarcibile secondo il Collegio deve essere pari all'intero ammontare del contributo indebitamente percepito nella prima fase della frode comunitaria.

Infine, il convenuto Martinese ha chiesto la riduzione del danno ai sensi dell'art. 83, secondo comma, c.g.c., scomputando la quota imputabile a suo parere ai concorrenti non convenuti, vale a dire:

- Roberto Mariani, *ex* amministratore delegato della Treofan Italy fino al 29 aprile 2013, presidente del consiglio di amministrazione fino al 16 luglio 2014, firmatario come direttore amministrativo dei *timesheets* redatti fino al dicembre 2013;

- Bruno Vece, deceduto, già responsabile dell'ufficio personale di

Battipaglia, che ha predisposto i *timesheets* falsi.

Il Collegio osserva che il Martinese più volte ha svolto le proprie deduzioni mettendo sullo stesso piano la posizione sua e quella del Mariani, senza considerare appieno le differenti funzioni e responsabilità ricoperte dalle due figure. Tant'è vero che in sede penale il GIP di Milano, su conforme richiesta della Procura europea - EPPO, ha disposto con decreto del 24 febbraio 2013 nei confronti di Mariani l'archiviazione del procedimento per estraneità ai fatti. Allo stesso modo, il Pubblico ministero contabile in un primo tempo aveva destinato l'invito a fornire deduzioni anche nei confronti del Mariani e successivamente, valutate le spiegazioni fornite a chiarimento, ha definito la sua posizione escludendone la rilevanza ai fini erariali.

Il Collegio condivide le valutazioni dell'Organo requirente.

La chiamata in corresponsabilità dell'ex collaboratore Bruno Vece, per come è stata formulata, in termini generici e senza fornire elementi probatori sul ruolo svolto dal Vece e sul rapporto intercorso con lo stesso Martinese (la direzione), non risulta parimenti fondata, e quindi deve essere disattesa.

In definitiva, con riferimento alla prima fattispecie di danno, il Collegio rileva la sussistenza di tutti gli elementi di responsabilità amministrativa, vale a dire le condotte illecite, il rapporto di servizio dei convenuti con l'amministrazione del MUR, l'elemento psicologico del dolo contrattuale, il danno erariale ed il nesso di causalità, per cui considera di dover accogliere la domanda di condanna in via solidale di Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, di Manfred Kaufmann e di Luigi

Antonio Martinese al risarcimento in favore dell'Unione europea e dell'erario nazionale dell'importo complessivo di € 963.130,97, con addebiti *pro quota* determinati rispettivamente in € 364.780,84 per Treofan Italy ($700.707,84:3=233.569,29 + 262.421,13:2=131.211,55$), in € 364.780,84 per Kaufmann ($700.707,84:3=233.569,29+262.569,29:2=131.211,55$) e in € 233.569,29 per Martinese ($700.707,84:3$).

VII. Per quanto riguarda la componente di risarcimento a favore dell'Inps del danno causato dalla indebita fruizione di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria - CIGO - per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, per l'importo di € 15.453,05, va osservato che la richiesta dei difensori della Treofan Italy e del convenuto Kaufmann di declaratoria di cessazione della materia del contendere (a seguito della sospensione del procedimento penale n. 379/2021 R.G.N.R. presso il Tribunale di Terni con messa alla prova del Kaufmann) non può essere accolta.

Il Pubblico ministero in udienza si è opposto, in quanto dai documenti depositati il 10 giugno 2024 non è possibile comprendere quali siano le condotte di truffa ai danni dello Stato all'origine dei due capi d'imputazione per cui si è proceduto penalmente; se si tratti, cioè, delle stesse condotte illecite accertate in sede erariale, oppure di altri atti fraudolenti. Del resto, la parte offesa che si è costituita nel giudizio penale non era l'Inps, ma il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e l'importo del danno (considerato non congruo dal Ministero nel suo parere) era diverso da quello erariale (€ 25.000 al posto di € 15.453,05). I difensori del Kaufmann hanno insistito affermando che i

fatti del procedimento penale erano gli stessi del presente giudizio, ma non hanno fornito elementi più dettagliati, documentali e tecnici, al riguardo.

Il Collegio rileva che, al di là delle incertezze sulle condotte, sulla pubblica amministrazione danneggiata, sugli importi e sulle ragioni dell'Inps che vanno tutelate, l'istanza non può trovare accoglimento, poiché bisogna tener conto che la giurisdizione civile e penale, da un lato, e quella contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale (Cass., SS.UU., sent. n. 4871/2022). La costituzione di parte civile della pubblica amministrazione danneggiata nel processo penale relativo ai fatti illeciti commessi dal danneggiante non preclude l'azione erariale della Procura regionale della Corte dei conti, con l'unico limite del divieto di doppia condanna del soggetto agente, in sede civile, penale e contabile, per lo stesso fatto e con eventuale effetto decurtante della pretesa contabile solo in caso di parziale recupero intervenuto nel processo civile/penale con sentenza passata in giudicato (cfr. Corte conti, SS.RR., sent. n. 516/1986 e n. 752/1992). In particolare, l'azione erariale è improponibile in presenza di un titolo giudiziale definitivo e totalmente soddisfacente della pretesa esercitata, ma solo se già eseguito con integrale effettiva rifusione del danno (Corte conti, Sez. II, n. 295/2015). Ad ogni modo, l'eventuale duplicazione di pretese risarcitorie dopo una doppia condanna in sede civile/penale e contabile può essere fatta valere dall'autore della condotta illecita anche in sede esecutiva (Corte conti, SS.RR., sent. n. 3/A/1997).

Nella fattispecie, va tenuto presente che il processo penale in corso a Terni non è stato ancora definito con sentenza definitiva totalmente soddisfattiva del credito Inps oggetto del presente giudizio, ma solo di ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato. Pertanto, la richiesta del convenuto Kaufmann deve essere disattesa. In sede esecutiva si terrà conto di eventuali recuperi già conseguiti dall'Inps ad altro titolo per la stessa causale.

Nel merito, la Treofan Italy ha censurato la pretesa deducendo che la società versava in stato di crisi ancor prima della sua acquisizione da parte del gruppo Jindal, a causa di inefficienze della catena produttiva.

Secondo il consulente Federico Venturini i prezzi infragruppo applicati sulle vendite di prodotti della Treofan Italy alla casa madre Treofan Germany erano superiori a quelli di mercato, proprio per garantire alla branca italiana dei margini positivi di guadagno malgrado gli alti costi di produzione e di struttura. Inoltre, lo spostamento di ordini da Treofan Italy ad altre società italiane ed estere del gruppo è effettivamente avvenuto nel 2020, ma ciò sarebbe successo soltanto per motivi di ricerca di una maggiore efficienza complessiva, mai a discapito dello stabilimento di Terni. Comunque, i volumi di produzione di Terni sarebbero rimasti sostanzialmente invariati tra il 2019 ed il primo semestre 2020. Invece, l'avvento della crisi pandemica avrebbe portato inizialmente ad un incremento della domanda di mercato, che ha fatto registrare un picco di fatturato. Poi, le vicende legate al Covid-19 ed allo sciopero di ben sei settimane avrebbero causato una drastica riduzione dei volumi e del fatturato. Secondo il

consulente Federico Venturini, non è possibile identificare cali dei livelli produttivi di Terni dovuti a spostamenti degli ordini ad altri stabilimenti del gruppo. Al contrario di quanto sostiene la Procura, non sarebbero stati gli spostamenti degli ordini, bensì le vicende legate alla pandemia ed agli scioperi ad aver causato una riduzione dei fatturati tale da rendere la crisi irreversibile. Secondo un parere rilasciato dallo studio legale De Luca e *partners* il 27 aprile 2021 (doc. 15 allegato alla comparsa) la richiesta della Treofan di accedere alle risorse della CIGO per Covid-19 era pienamente legittima, in quanto la riconducibilità all'emergenza Covid era richiesta come requisito essenziale, ma non esclusivo, potendo esso coesistere con altri elementi di contrazione o recessivi.

Il convenuto Kaufmann nella comparsa di risposta ha addotto le stesse argomentazioni ed allegazioni della Treofan Italy, aggiungendo che il suo ruolo nella vicenda è stato quello di amministratore delegato di Treofan Germany, socio unico di Treofan Italy, che non avrebbe potuto di certo disinteressarsi delle sorti di una società controllata al 100%; con tutto ciò, egli non si è mai sostituito agli organi sociali di Treofan Italy, che hanno sempre conservato la propria autonomia. In particolare, la Procura ha richiamato una *mail* del Kaufmann del 30 novembre 2018 del seguente tenore: 'inoltre, siamo tutti consapevoli che Mr. Jindal e JFI' (società madre indiana del gruppo) 'non richiedono soltanto una chiusura rapida de facto di Battipaglia, ma anche una chiusura de facto di Terni entro la metà del 2019 al più tardi, in funzione di svuotare la laccatrice e delocalizzare le produzioni di film bianchi, IML e Tabacco

presso il sito di Neunkirchen'. Tuttavia, la Procura non si è avveduta del fatto che subito dopo Kaufmann ha inviato una *mail* di rettifica così formulata: 'mi dispiace di aver creato un equivoco riguardo a Terni... una decisione formale sullo stabilimento di Terni non è stata ancora presa, fin qui...' (doc. 34 allegato alla comparsa).

Pur comprendendo le ragioni delle difese dei convenuti, si rende necessario concentrare l'attenzione sull'addebito richiesto dal Pubblico ministero, secondo cui per poter accedere alla CIGO per Covid-19 ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 104/2020 era necessario che il datore di lavoro nell'anno 2020 avesse subito una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per converso, dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza è emerso che i dirigenti del gruppo Jindal avevano già deciso di chiudere definitivamente lo stabilimento di Terni sin dal novembre 2018, ben prima dell'insorgere della pandemia (febbraio/marzo 2020), ed a questa scelta si devono ricondurre le riduzioni di lavorazioni registrate lungo tutto il 2019 ed il 2020.

L'emergenza Covid aveva determinato non una riduzione, bensì un aumento della produzione di film di propilene della Treofan Italy. A sostegno di questa prospettazione, l'organo requirente deduce accertamenti contabili effettuati dalla Guardia di finanza di Terni, sommarie informazioni testimoniali rese dai dipendenti con mansioni apicali e dai sindaci della Treofan Italy, riepilogati di seguito per ognuno dei temi sollevati dai convenuti.

La presunta crisi strutturale della Treofan Italy in epoca anteriore

all'acquisizione da parte del gruppo Jindal non è evincibile dai bilanci di esercizio presentati dalla società negli anni 2015, 2016 e 2017 dato che gli utili conseguiti ammontavano ad oltre 12 milioni di euro ed i margini operativi lordi a 26,7 milioni di euro. Al riguardo, il presidente del collegio sindacale - Mario Tardini ha relazionato che alla data del 30 novembre 2018 la S.p.a. Treofan Italy continuava la tendenza di risultati positivi degli ultimi quattro anni tutti in utile, con un patrimonio netto in crescita e con una generazione di cassa che ha portato alla riduzione dei debiti finanziari passati da 29,5 milioni a 8,3 milioni di euro. È vero che il gruppo Treofan a livello europeo registrava una perdita di 22,7 milioni di euro, ma ciò era dovuto alla performance negativa della Treofan Germany e ad alcune regole fiscali della normativa tedesca (cfr. doc. 12 annesso alla citazione, pag. 38/42). Pertanto, la prima deduzione dei convenuti appare molto opinabile, e comunque non dirimente ai fini del decidere, in quanto l'accusa verte sui motivi della riduzione dei volumi produttivi della Treofan Italy nel 2020, non sui rapporti infragruppo e sullo stato di salute della società italiana ad una certa data. Riguardo allo spostamento degli ordini di produzione dallo stabilimento di Terni ad altri siti nel 2020, la Guardia di finanza ha sentito a SIT Nicola Luciani, operatore dell'ufficio *planning* di Terni, il quale ha dichiarato che:

- il suo ruolo gli consentiva di accedere al sistema gestionale informatico SAP e di visionare tutti gli ordinativi dei clienti inseriti dall'ufficio customer service della Treofan Germany sugli stabilimenti del gruppo;
- dopo la chiusura del sito di Battipaglia nel 2019, Terni ha ricevuto le

commesse di buona parte della produzione di Battipaglia, che riguardava i film del segmento “*commodities*” a basso valore aggiunto e di largo consumo;

- per converso, Terni ha dovuto trasferire parte della propria produzione ad alto valore aggiunto, del segmento “*specialities*”, in Germania ed in altri siti.

A conferma di ciò, Fabrizio Rapastella, responsabile di produzione dello stabilimento ternano (all. 7 del doc. 12 annesso alla citazione) ha precisato che ‘prima del dicembre 2019, la laccatrice di Terni non poteva essere fermata per l’enorme quantità di ordini ricevuti, lavorava a pieno regime e cioè tutti i giorni per tutto il giorno. Mentre dal gennaio 2020 la stessa laccatrice marciava, in media, circa 15 giorni al mese.... Dal gennaio 2020 sino all’estate 2020 ho assistito ad un lento e progressivo svuotamento degli ordini degli articoli ad alto valore aggiunto, gli *specialities*, mentre i prodotti non laccati avevano un andamento importante, tanto che nel periodo della pandemia Treofan Terni non riusciva a soddisfare le richieste... L’emergenza pandemica non ha causato una flessione della produzione del film plastico, ma l’esatto contrario; l’emergenza Covid ha causato un aumento dei consumi di prodotti alimentari confezionati con i nostri film e la decisione di rinviare le olimpiadi e gli europei di calcio hanno imposto alle imprese di riprodurre tutti gli incartamenti che erano stati forniti con i loghi di questi eventi’.

La situazione è cambiata dal 29 giugno 2020 in poi, quando le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero, con il blocco delle

portinerie, a causa della mancanza di chiarezza sulle strategie produttive del gruppo Jindal (cfr. verbale di SIT di Scatolini Davide, all. 13 del doc. 12 annesso alla citazione e verbale di accordo sindacale del 10/8/2020, doc. 18 allegato alla comparsa Kaufmann). Da allora, tutti gli ordini di produzione sono stati dirottati su altri siti del gruppo indiano, e ad agosto l'attività di Terni si è fermata per mancanza di ordini. Questo ha determinato un calo vertiginoso della produzione di Terni, che è scesa da 22.401 tonnellate del 2019 a 14.570 tonnellate del 2020.

Cosa sia successo nel gruppo Jindal al punto da determinare questa drastica riduzione e la sospensione totale dell'attività lavorativa della Treofan Italy nel luglio-agosto 2020 è un punto molto importante, che il Pubblico ministero ha messo in risalto (pag. 52/54 e 57/65 della citazione) sulla base delle sommarie informazioni testimoniali acquisite l'1/2/2021 nei confronti dell'avv. Andrea Marcovecchio, responsabile ufficio legale del gruppo Treofan (all. 10 del doc. 12 annesso alla citazione), che ha riferito fatti precisi e documentati: il 30 novembre 2018 Manfred Kaufmann inviava a lui, a Luigi Martinese ed a Deepak Goenka (capo operazioni finanziarie globali di Jindal e Treofan) la *mail* concernente la chiusura de facto di Terni dalla metà del 2019, già decisa dal vertice della multinazionale indiana, di cui 'tutti siamo consapevoli'; non si trattava di una mera dichiarazione d'intenti, in quanto alla *mail* era allegato un piano dettagliato di tutte le produzioni di film laccati di Terni che avrebbero dovuto essere trasferite nei siti di Virton e Brindisi. A fine aprile 2020 Ashish Saxena, capo esecutivo di Jindal per le

operazioni in Europa, discuteva con Marcovecchio degli scenari su Terni, e dell'intenzione di far cessare l'attività mediante liquidazione volontaria o vendita; l'ipotesi di una fusione con la società Jindal Film di Brindisi non veniva affatto recepita dal manager indiano. Il 5 maggio 2020 Saxena ha comunicato a Tushar Agarwal, *manager* indiano, che riguardo ad un *business case* B29 sul caso Terni (tenuto riservato) il vertice di Jindal avrebbe fatto pressioni per la chiusura della linea e dello stabilimento il più presto possibile; subentrava, però, l'imprevisto dei divieti introdotti in Italia durante il periodo Covid di effettuare licenziamenti collettivi, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tra il 7 e l'8 luglio 2020, durante una videoconferenza con Marcovecchio, Kaufmann esternava la sua sorpresa per il blocco dei licenziamenti, lamentandosi di non essere stato informato prima, ed aggiungeva che, se lo avesse saputo, avrebbe studiato un'altra strategia per chiudere il sito di Terni, come era stato deciso da lui con Jindal molte settimane prima, con relativa *timeline*. Il 9 luglio 2020, durante una riunione con i rappresentanti degli uffici vendite, Kaufmann impartiva una direttiva secca in base alla quale 'tutti gli ordini di clienti e l'arretrato di produzione di Terni devono essere trasferiti immediatamente a Neunkirchen;... nuovi ordini di acquisto devono essere immessi dai clienti nel portafoglio ordini di JFE' (ovvero, i siti Jindal di Virton, Brindisi e Kerkrade); alla obiezione che l'ufficio pianificazione di Terni si sarebbe accorto delle variazioni tramite il sistema informatico, e ciò avrebbe potuto acuire le criticità con i lavoratori in sciopero, Kaufmann ha ribadito la direttiva, con effetto

immediato; da quel momento, nessun ordine avrebbe dovuto essere inserito su Terni, come in effetti è avvenuto. A luglio 2020 Deepak Goenka ha chiesto a Marcovecchio di rivolgersi ad un legale esterno per avere un parere sulla possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per il personale di Terni, in sciopero; l'avv. Marcovecchio ha contattato lo studio Roberto Salonia di Roma, al quale ha rappresentato le vicende che avevano caratterizzato la proclamazione dello sciopero, vale a dire il fatto che c'era stato un trasferimento di ordini verso altre destinazioni e le rappresentanze sindacali erano venute a conoscenza delle decisioni aziendali prese in questo senso. Il 10 luglio 2020 l'avv. Salonia ha rilasciato il proprio parere (all. 3 del doc. 12 annesso alla citazione), premettendo che, se la contrazione degli ordinativi era diretta conseguenza dello stato di agitazione dei lavoratori o, addirittura, dipendeva da precise scelte aziendali di spostare gli ordini di Terni in altri siti del gruppo Jindal, il ricorso alla CIGO sarebbe stato illegittimo e perfino penalmente sanzionabile; in particolare, la CIGO per Covid-19 non avrebbe potuto essere legittimamente attivata per fronteggiare la situazione di contrazione degli ordini rappresentata, a meno di esporre la società a seri rischi di incorrere in reati di frode ai danni dell'Inps; pertanto, il legale ha sconsigliato di utilizzare qualsiasi ammortizzatore sociale. Malgrado questi avvisi contrari, la vicenda è evoluta in tutt'altra direzione, con la presentazione della domanda di CIGO per Covid-19 per tutti i 141 dipendenti della Treofan Italy. Dagli allegati alla comparsa di risposta di Kaufmann si evince che il 14 luglio 2020 gli avvocati Alberto De Luca e Stefania Raviele sono stati contattati

da Deepak Jain (CFO del gruppo Treofan), per dare supporto alla Treofan Italy nel gestire lo stato di agitazione sindacale (doc. 15 allegato alla comparsa). In tale frangente, Kaufmann ha informato i due avvocati che Treofan Italy, al pari delle altre società del gruppo, stava subendo un calo di ordini determinato dall'emergenza Covid, il cui impatto era aggravato dallo sciopero ad oltranza indetto dalle organizzazioni sindacali. Prendendo per buone queste dichiarazioni, i legali De Luca e Raviele il 29 luglio 2020 hanno formulato un parere favorevole alla CIGO per Covid, e sono stati coinvolti nel tavolo delle trattative sindacali che avrebbero portato all'accordo del 10 agosto 2020 di fine sciopero, all'esame congiunto della proposta di 9 settimane di integrazione salariale dall'11 agosto 2020 e alla domanda in tal senso presentata dalla società all'Inps di Terni il 14 settembre 2020, accolta il 2 ottobre 2020.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il Collegio reputa fondata la ricostruzione operata dal Pubblico ministero circa la motivazione effettiva della sospensione dell'attività produttiva della Treofan Italy nel luglio/agosto 2020, da ricollegare alla direttiva emanata da Manfred Kaufmann durante la riunione dei *sales and operations managers* in data 9 luglio 2020 (all. 5 del doc. 12 annesso alla citazione), a sua volta in linea con il piano di chiusura della fabbrica di Terni deciso dallo stesso Kaufmann e dal vertice del gruppo Jindal molte settimane prima del 7/8 luglio 2020 (SIT dell'avv. Marcovecchio, all. 10 del doc. 12 annesso alla citazione). Per converso, la versione fornita dal convenuto Kaufmann ai legali esterni De Luca e Raviele,

basata su un asserito calo degli ordini a causa dell'emergenza Covid-19 e dello sciopero, appare inverosimile e strumentale al fine di frodare il trattamento di integrazione salariale in questione, in quanto un'ipotesi del genere contrasta con le dichiarazioni dei responsabili degli uffici di Terni e risulta di per sé illogica, essendo non contestato il fatto che la pandemia aveva provocato un aumento delle vendite di alimenti confezionati con film Treofan fino a giugno 2020, e non vi è traccia di cambiamenti repentini di mercato nel volgere di pochi giorni, a parità di condizioni epidemiologiche.

Pertanto, sussistono le condotte illecite contestate dall'organo requirente ai convenuti Treofan Italy e Manfred Kaufmann, imputate a titolo doloso in quanto la dissimulazione dei piani di chiusura del sito di Terni e la simulazione di uno stato di crisi per contrazione degli ordini durante la pandemia evidenziano la coscienza e volontà di violare i doveri di legalità e fedeltà connessi al rapporto di servizio instaurato tra la società e l'Inps, ai fini della corretta erogazione ed utilizzo dei fondi stanziati per la CIGO-Covid 19. Riguardo all'elemento soggettivo, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, va ravvisata anche per questa componente di danno un'ipotesi di dolo contrattuale o *in adimplendum*.

In conclusione, risultando non contestati gli elementi del danno erariale e del nesso di causalità, il Collegio accoglie la domanda di condanna in via solidale di Treofan Italy e Manfred Kaufmann al risarcimento in favore dell'Inps di € 15.453,05, con addebiti *pro quota* determinati rispettivamente in € 7.726,52 a carico della società in € 7.726,52 a carico

di Kaufmann.

VIII. Assorbita ogni altra questione, l'azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale deve in definitiva essere:

- accolta relativamente alla domanda di condanna in via solidale di Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, Manfred Kaufmann e Luigi Antonio Martinese al risarcimento del danno in favore dell'Unione europea - erario sovranazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura di € 722.348,23 e dell'erario nazionale - Ministero dell'economia e delle finanze nella misura di € 240.782,74, con addebiti *pro quota* determinati rispettivamente pari ad € 364.780,84 per Treofan, ad € 364.780,84 per Kaufmann e ad € 233.569,29 per Martinese;

-accolta la domanda di condanna in via solidale di Treofan Italy S.r.l in liquidazione e Manfred Kaufmann al risarcimento in favore dell'Inps di Terni nella misura di € 15.453,05, con addebiti *pro quota* determinati in € 7.726,52 ciascuno.

Detti importi vanno incrementati della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data degli esborsi fino alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali da applicarsi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

In ragione della connotazione dolosa delle condotte per cui vi è condanna, le istanze di esercizio del potere riduttivo degli addebiti formulate dalla Treofan Italy S.r.l. in liquidazione e dal convenuto Luigi Antonio Martinese vanno rigettate, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come nel dispositivo e poste a carico dei convenuti in parti uguali.

Il sequestro conservativo dei beni della Treofan Italy S.r.l. in liquidazione e del convenuto Luigi Antonio Martinese, convalidato con ordinanza n. 5 del 16 aprile 2024 di questa Sezione giurisdizionale è convertito in pignoramento, nei limiti dell'importo della condanna.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda della Procura regionale, condanna:

Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, Manfred Kaufmann e Luigi Antonio Martinese -in solido tra loro, al risarcimento - in favore dell'Unione europea - erario sovranazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - del danno nella misura di complessivi € 722.348,23, nonché in favore del Ministero dell'economia e delle finanze del danno quantificato in complessivi € 240.782,74, con addebiti *pro quota* determinati in € 364.780,84 quanto a Treofan Italy S.r.l., € 364.780,84 quanto a Manfred Kaufmann ed € 233.569,29 quanto a Luigi Antonio Martinese, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data degli esborsi fino alla pubblicazione della sentenza, ed agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

Treofan Italy S.r.l. in liquidazione e Manfred Kaufmann, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'Inps di Terni del danno quantificato in complessivi € 15.453,05, con addebiti *pro quota* determinati in € 7.726,52 ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici

Istat dalla data dei conguagli effettuati dal datore di lavoro fino alla pubblicazione della sentenza, ed agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Il sequestro conservativo dei beni della Treofan Italy S.r.l. in liquidazione e del convenuto Luigi Antonio Martinese, convalidato con ordinanza n. 5 del 16 aprile 2024 di questa Sezione giurisdizionale è convertito in pignoramento, nei limiti dell'importo della condanna.

Condanna Treofan Italy S.r.l. in liquidazione, Manfred Kaufmann e Luigi Antonio Martinese al pagamento delle spese di giudizio, in parti uguali tra loro, nella misura complessiva di € 1.692,53 (dicono euro milleseicentonovantadue/53).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vicanolo

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 6 agosto 2025.

p. Il direttore della Segreteria

(dott. Elena Errico)

dott. Cristina Fittipaldi

(f.to digitalmente)